Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AUTORIZZAZIONE ED ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ART. 16 DEL d.lgs. 139/2006

(RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI VIGENTI EMANATE)

Anno 2016

Premessa

Per rispondere alle esigenze di chiarimento che talvolta pervengono in merito agli aspetti relativi alla autorizzazione ed alla iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui al D.lgs.139/2006, si è ritenuto utile predisporre la raccolta delle disposizioni che regolano tale settore.

La raccolta contiene i decreti, le circolari emanate e la sintesi dei principali chiarimenti forniti, verrà integrata periodicamente con le nuove disposizioni che interverranno in materia.

INDICE DELLE NORME VIGENTI

DESCRIZIONE
DECRETO 5 agosto 2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 12627 del 28/09/2011 D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ". **Primi chiarimenti**.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 7213 del 25/05/2012 Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminali di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. **(N.d.R.: il programma del corso base è stato modificato con Circolare DCPREV prot. n. 1284 del 02/02/2016)**
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 1486 del 01/02/2013 Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminali di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. **Ulteriori indicazioni**.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 11956 del 09/10/2014 Eventi formativi di cui al D.M. 5 agosto 2011, organizzati congiuntamente da più Ordini/Collegi provinciali.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 15614 del 29/12/2015 Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno – Art. 7 del D.M.5 agosto 2011.
CIRCOLARE DCPREV prot. n. 1284 del 02/02/2016 Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminali di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. **Aggiornamenti anno 2016.**
DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16/05/1986 Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO 30/09/1989 N. 24 Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi
CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO 21/10/1992 N. 18 Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi.
Sintesi delle principali disposizioni e chiarimenti forniti

DECRETO 5 agosto 2011

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", e in particolare l'art. 16, comma 4;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, concernente «Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'art. 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2005, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi nonché all'uniformità' dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993, recante «Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 1993.

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1986, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1986;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982;

Considerata la necessità di dover rideterminare i requisiti che i professionisti iscritti in albi professionali devono possedere per essere autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, anche a seguito dell'abrogazione del decreto del Ministro dell'interno 25 marzo 1985;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Autorizzazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni

1. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti

elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.

3.L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e' richiesta:

a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sarà comprovato dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;

b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. Per i suddetti professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneità' dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5.

Art. 4

Programmi e organizzazione dei corsi

1. Il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 3, stabilisce i programmi dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi, nonché la durata degli specifici insegnamenti.

2. I programmi dei corsi base di cui al comma 1 contengono almeno le materie di seguito indicate e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi:

a) obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
b) fisica e chimica dell'incendio;
c) norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;
e) tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
f) legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
g) procedure di prevenzione incendi;
h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
n) attività a rischio di incidente rilevante;
o) esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' affidata ai seguenti soggetti organizzatori: Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie.

4. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e' approvata dal Dipartimento, che valuta, con criteri di uniformità, le proposte che i soggetti organizzatori formulano.

5. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale e' affidato il compito di:

a) predisporre il modulo formativo in conformità con quanto previsto ai commi 1 e 2, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento;

b) coordinare l'attività' formativa;

c) proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi di docenza.

6. I soggetti organizzatori possono altresì proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento di incarichi di docenza.

7. Il Dipartimento, per la docenza dei corsi di cui al comma 1, può proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali provinciali funzionari appartenenti al ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. I corsi si svolgono presso le strutture del Dipartimento, le università, gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai soggetti organizzatori.

Art. 5

Esame di fine corso e commissione esaminatrice

1. A conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi, e' previsto un esame inteso ad accertare l'idoneità' dei partecipanti.

2. Qualora non superi l'esame, al candidato e' consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, deve frequentare un nuovo corso.

3. La commissione preposta all'adempimento di cui al comma 1, e' formata da un presidente e da almeno quattro componenti esperti, designati dalla direzione del corso, di cui almeno due appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Il presidente della commissione preposta ad effettuare l'esame e' il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o suo delegato, per i corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento, ovvero il direttore regionale dei vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato, per i corsi svolti in altre sedi.

5. I soggetti organizzatori del corso, a seguito di favorevole esito dell'esame, rilasciano all'interessato l'attestazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).

6. Le università abilitate al rilascio del titolo di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico laureato, architetto-pianificatore-paesaggista e conservatore, chimico, geometra laureato, ingegnere, perito agrario laureato e perito industriale laureato, possono attivare, all'interno della propria offerta didattica, corsi di insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi ed elencate al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto. I corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a centoventi di insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative. Per consentire a tali corsi di poter essere riconosciuti idonei al fine di quanto previsto all'art. 3, comma 3, lettera b), i relativi programmi di insegnamento devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento.

Art. 6

Iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi di cui all'art. 1, sono inviate dagli interessati agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti.

2. Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano la validità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa. Nel medesimo termine, in esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli atti, gli Ordini e i Collegi professionali provinciali, provvedono ad assegnare il codice di individuazione, da comunicare al professionista, e ad aggiornare gli elenchi del Ministero dell'interno attraverso le modalità telematiche individuate dal Dipartimento, d'intesa con i Consigli nazionali delle professioni.

3. Il codice di individuazione e' unico ed e' costituito dalla sequenza alfanumerica indicante nell'ordine:

a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio professionale provinciale;

b) il numero di iscrizione all'albo professionale;

c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi e dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici laureati, A per architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I per ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti industriali e periti industriali laureati;

d) il numero progressivo rilasciato dall'Ordine o dal Collegio professionale provinciale.

4. Con le stesse modalità individuate dal Dipartimento ai sensi del comma 2, gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'art. 1, anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione.

Art. 7

Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.

3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 3.

4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori di cui all'art. 4, comma 3, o dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento.

5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l'individuazione dei relativi docenti, al Dipartimento. Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.

6. Per comprovare l'effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l'interessato trasmette all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.

7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto organizzatore trasmette l'elenco dei partecipanti agli Ordini o ai Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza.

8. Il Dipartimento può effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dal presente decreto per l'organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonché dei seminari di aggiornamento.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Restano valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono fatti salvi i corsi autorizzati e i relativi effetti giuridici prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1986, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei periti agrari negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1986;

b) il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2005, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operatività di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2005;

c) il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993, recante «Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla legge n. 7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge n. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 12627 del 28/09/2011

D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ". Primi chiarimenti.

A seguito della pubblicazione del D.M. 5 agosto 2011 *(G.U. n. 198 del 26/08/2011)* in oggetto indicato, sono pervenuti a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito ai corsi base di specializzazione per la prevenzione incendi ed ai corsi e seminari di aggiornamento. Al riguardo, si chiarisce quanto segue.

Per quanto attiene i corsi base di specializzazione, il citato decreto, all'art. 4, comma 2, ha integrato l'originale programma dell'abrogato D.M. 25/03/1985 con le materie di seguito indicate:

g) procedure di prevenzione incendi;

h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;

i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;

l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;

m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);

n) attività a rischio di incidente rilevante.

prevedendo, nel contempo, un numero complessivo di ore d'insegnamento non inferiore a 120.

Ne discende che, tutti i corsi per i quali è stata acquisita dalla competente Direzione Regionale VV.F. la richiesta di autorizzazione, a partire dal giorno di entrata in vigore del citato decreto (27/08/2011), dovranno uniformarsi al disposto citato. Inoltre, in attesa che l'apposito gruppo di lavoro, in corso di istituzione, provveda alla definizione dei programmi di insegnamento, i soggetti formatori di cui all'art. 4, comma 3, di concerto con le Direzioni Regionali VV.F., provvederanno alla stesura degli stessi sulla base delle esperienze maturate, con l'avvertenza di destinare alle nuove materie un numero di ore d'insegnamento non inferiore a 30.

Si chiarisce, altresì, che i professionisti che hanno frequentato o che frequentano corsi di specializzazione autorizzati in data antecedente al 27/08/2011, oppure, che hanno aderito a corsi la cui richiesta è stata acquisita dalla Direzione Regionale VV.F. prima del 27/08/2011, potranno presentare istanza di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno una volta sostenuto, con esito positivo, l'esame di fine corso. In definitiva, anche per i casi sopra evidenziati non è più necessario possedere il requisito dei due anni di iscrizione al proprio albo professionale *(art. 3, comma 2),* come in origine previsto dall'abrogato D.M. 25/03/1985.

Analoghe considerazioni sono valide per i professionisti con anzianità di iscrizione al proprio albo di almeno dieci anni. Nella fattispecie, se la richiesta di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno è stata presentata in data antecedente al 27/08/2011, l'Ordine o Collegio professionale è tenuto ad iscrivere il professionista in detti elenchi. Diversamente, il professionista
dovrà frequentare il corso base di specializzazione come previsto all'art. 3, comma 2, lettera b) del D.M. in argomento.

Per quanto attiene i corsi ed i seminari di aggiornamento, di cui all'art. 7, comma 3, questo Dipartimento, sentiti i Consigli Nazionali delle professioni, ne definirà i programmi con apposito provvedimento. Pertanto, in attesa di tale atto, i corsi ed i seminari di aggiornamento che avranno inizio in data successiva al 26/08/2011 saranno ritenuti utili ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno solo se in linea con i contenuti del citato provvedimento.

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 7213 del 25/05/2012

Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminali di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011.

II decreto 5 agosto 2011, emanato in virtù del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 art. 16, comma 4, stabilisce le procedure ed i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno. In particolare l'art. 4 disciplina ì programmi e l'organizzazione dei corsi di prevenzione incendi che è necessario seguire e superare per poter iscriversi nei predetti elenchi, mentre l'art. 7 fissa i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione in tali elenchi.

In ottemperanza all'art. 4, comma 1, e all'art. 7, comma 3, del predetto decreto, questa Amministrazione ha definito l'articolazione ed il programma del corso di base, nonché dei corsi e seminari di aggiornamento condividendoli con i Consigli Nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 dello stesso decreto.

La rivisitazione del programma del corso di formazione di base di prevenzione incendi ed i contenuti e l'articolazione dei corsi/seminari di aggiornamento si fondano sull'esperienza maturata in attuazione dell'abrogato D.M. 25 marzo 1985, e sulla consapevolezza del mutato ambito in cui si trovano ad operare i professionisti. Essi oggi non sono più impegnati, come in origine, in una semplice dichiarazione di rispetto delle "misure più urgenti ed essenziali" finalizzate ad acquisire il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi di cui alla legge 818/84, bensì nella predisposizione di certificazioni funzionali alla "asseverazione" da presentare a corredo della S.C.I.A. di cui all'art 4 del DPR 151/2011, che permette l'esercizio immediato dell'attività ai fini antincendio.

Sulla scorta di tali premesse si riportano in allegato le indicazioni relative ai programmi, all'organizzazione e alle procedure di approvazione dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi (All.l), nonché le analoghe indicazioni relative ai corsi/seminari di aggiornamento (All.2).

Le strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono chiamate ad instaurare rapporti costruttivi con i soggetti organizzatori dei corsi e dei seminari, anche attraverso la proposta di docenti di comprovata esperienza, con l'obiettivo di concretizzare qualificati momenti formativi nel settore antincendio.

Alle Direzioni Regionali, infatti, devono essere trasmesse, da parte dei soggetti organizzatori, le richieste di approvazione dei corsi base e le richieste di autorizzazione dei corsi e seminari di aggiornamento.

Le prime, verificate alla luce delle indicazioni di cui all'allegato 1, sono trasmesse, con parere, alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, per i successivi adempimenti di competenza. Per i corsi e seminari di aggiornamento l'autorizzazione sarà rilasciata dalla stessa Direzione Regionale, che ne verificherà la coerenza con le indicazioni dell'allegato 2, rammentando che trascorsi quindici giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, il corso/seminario si intende autorizzato.

Alle stesse Direzioni Regionali sarà trasmessa, a cura delle Università indicate al comma 6 dell'art. 5 del decreto in oggetto indicato, l'istanza di approvazione dei programmi di insegnamento dei corsi inseriti nelle proprie offerte didattiche, ai fini di quanto previsto all'art.3, comma 3, lettera b, dello stesso decreto.

La Direzione Regionale, verificata la documentazione ricevuta, trasmette tale richiesta, comprensiva della documentazione e del proprio parere alla suddetta Direzione Centrale.

Al fine di consentire a questa Amministrazione di effettuare i controlli sul corretto svolgimento dei corsi base e dei corsi e seminali di aggiornamento, così come previsto dal comma 8 dell'art.7 del D.M. 5 agosto 2011, tutti i soggetti organizzatori renderanno disponibile la documentazione relativa a ciascun corso base ovvero corso/seminario di aggiornamento svolto (elenco discenti e docenti, registrazione presenza discenti, questionari verifiche intermedie/finale, ecc.) per cinque anni successivi allo svolgimento dello stesso. Le Direzioni Regionali, in analogia, assicureranno la disponibilità degli atti di

propria competenza.

Allo stesso fine, gli Ordini e i Collegi professionali - che provvedono ad assegnare ai professionisti il codice di individuazione e ad aggiornare gli elenchi - renderanno disponibili tutti i documenti in loro possesso attestanti l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione e per il mantenimento della stessa.

Si confida nella costante azione di confronto tra Direzioni Regionali, Comandi Provinciali, Ordini e Collegi Professionali e Autorità scolastiche e Universitarie al fine di mettere a punto ed attuare corsi e seminali qualificati, in grado di consentire ai professionisti di affrontare correttamente i rinnovati impegni nel settore della prevenzione incendi.

Con l'entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2011, si rende inoltre necessario adeguare l'applicativo informatico finalizzato alla gestione dei professionisti iscritti nell'apposito elenco del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

In accordo con la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, sarà, con successiva specifica comunicazione, messa a disposizione degli Ordini e dei Collegi professionali una versione integrata dell'attuale applicativo che consentirà l'inserimento dei dati relativi sia all'iscrizione che all'aggiornamento dei professionisti.

Nelle more di tale adeguamento, rimangono valide le specifiche indicazioni in materia già emanate da questa Amministrazione, mentre si intendono superate con la presente tutte le precedenti disposizioni aventi a riferimento l'abrogato D.M. 25 marzo 1985.

Si rivolge cortese richiesta affinché gli Uffici in indirizzo assicurino la comunicazione della presente nota agli uffici territoriali di competenza.

Allegato 1 (N.d.R.: sostituito dall'All.1 della Circolare DCPREV prot. n. 1284 del 02/02/2016)

CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALLA ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO (D.M. 5 agosto 2011, art.4)

Le disposizioni relative al settore della prevenzione incendi, basate storicamente su un approccio prettamente prescrittivo, si sono arricchite nel corso degli ultimi anni di strumenti normativi fondati sulla valutazione del rischio di incendio e sull'approccio prestazionale. Con questi strumenti, la progettazione antincendio si è diversificata determinando una maggiore libertà, da parte del professionista, nell'individuazione delle soluzioni più idonee a contemperare la funzionalità ed economicità delle opere con gli obiettivi della sicurezza antincendio sanciti dalle leggi di settore.

Sulla scorta di tali premesse, il corso si pone l'obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire, fin dalla fase ideativa, i requisiti di sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto. E, in questa ottica, si è scelto di dare al corso un taglio che prediliga anche l'aspetto pratico, tale da fornire gli strumenti per l'approccio più idoneo alle reali necessità peculiari del settore della sicurezza antincendio.

INQUADRAMENTO DIDATTICO

Il corso si articola in dodici moduli formativi, non modificabili in termini di numero ed argomenti. In relazione alla complessità degli argomenti trattati è stato previsto, per alcuni moduli, un test di verifica di apprendimento, a carattere didattico e non valutativo, la cui modalità di espletamento verrà stabilita dal docente in raccordo con la direzione del corso. Inoltre, al termine dei moduli 9, 10 e 11 i discenti devono confrontarsi con la predisposizione di un progetto di prevenzione incendi sotto la guida del docente. Complessivamente il percorso formativo minimo è di 120 ore. Resta ferma la facoltà del soggetto proponente, in relazione a specifiche esigenze territoriali e/o di comparto, di inserire ulteriori argomenti o approfondire quelli previsti nei singoli moduli, per una durata complessiva maggiore.

Affinché il corso consenta di acquisire i necessari elementi conoscitivi finalizzati alla attività professionale nel settore della prevenzione incendi con particolare riguardo alla attività certificativa e possa instaurarsi un efficace comunicazione fra docente e discenti, i partecipanti non devono superare le 40 unità. La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti che abbiano maturato assenze superiori al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso. Ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l'ammissione all'esame finale, il soggetto organizzatore del corso può prevedere, prima dell'esame, moduli didattici integrativi per i discenti aventi necessità.

Parte del corso è destinata all'acquisizione delle nozioni di più frequente applicazione che connotano la sicurezza antincendio delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi. Tale obiettivo viene raggiunto con lo svolgimento dei moduli 9 e 10, nei quali i professionisti, oltre ad approfondire la conoscenza delle regole tecniche, si confrontano, mediante esercitazioni pratiche, con l'adeguamento degli edifici ai requisiti richiesti dalle specifiche regole tecniche.

I dodici moduli che compongono il corso trattano i seguenti argomenti:

1. Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi.
2. Fisica e chimica dell'incendio
3. Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva
4. Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva
5. Procedure di prevenzione incendi e sicurezza equivalente
6. Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza
7. Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
8. Attività a rischio di incidente rilevante
9. Attività di tipo civile
10. Attività di tipo industriale
11. Progettazione in mancanza di regole tecniche
12. Visita presso una attività soggetta

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO

Per ciascun modulo viene indicato il numero minimo delle lezioni in cui lo stesso si articola, con gli argomenti da sviluppare per ciascuna di queste.

Modulo 1 - Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi

Il primo modulo è suddiviso in tre lezioni: una di carattere introduttivo finalizzata a fornire un preliminare quadro di insieme degli obiettivi e dei criteri generali di sicurezza antincendio, nonché evidenziare i capisaldi della progettazione antincendio; una che illustra le direttive comunitarie che hanno diretta ricaduta sulla prevenzione incendi ed una di inquadramento generale sulle leggi e i regolamenti che disciplinano la sicurezza antincendio, ivi compreso il ruolo dei professionisti antincendio.

Lezioni:

1.1 **Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi e competenze del CNWF.** In questo ambito vengono analizzati gli obiettivi della prevenzione incendi, introdotti i criteri generali per la valutazione del rischio di incendio e per la individuazione delle misure preventive, protettive e di esercizio necessarie per mitigare il rischio. Inoltre, viene illustrata l'organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito alle competenze nel settore della prevenzione incendi.

1.2 **Direttive comunitarie con ricaduta sulla prevenzione incendi.** La lezione tratta del requisito della sicurezza in caso di incendio per i prodotti da costruzione, introdotto dalla Direttiva 89/106/CEE e dal relativo documento interpretativo e ripreso dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo.

1.3 **Legislazione sulla sicurezza antincendi.** Nella lezione si sviluppa un sintetico quadro dei principali provvedimenti legislativi e regolamentari che disciplinano la materia, accennando anche al processo evolutivo che ha interessato il settore dal 1941 ad oggi. Vengono inoltre evidenziati, in relazione agli obiettivi di sicurezza stabiliti dalle leggi di riferimento, le modalità di applicazione delle misure preventive e protettive finalizzate a compensare il rischio di incendio per il settore della prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene infine analizzato il ruolo, le competenze e le connesse responsabilità dei professionisti che si occupano di progettazione, realizzazione e certificazione nel settore della prevenzione incendi.

Modulo 2 - Fisica e **chimica dell'incendio**

Il secondo modulo è articolato in tre lezioni: nella prima sono trattati i prìncipi della combustione e vengono descrìtte le caratteristiche delle sostanze pericolose in relazione alle fonti di innesco; nella seconda si affronta l'argomento della estinzione e delle sostanze estinguenti; nella terza lezione vengono descrìtte le modalità per ridurre la probabilità di accadimento dell'incendio attraverso le misure di prevenzione. Completa il modulo un test di verìfica dell'apprendimento

Lezioni:

2.1 **Generalità sulla combustione** e **sostanze pericolose.** Vengono analizzati, puntualmente, tutti i parametri, gli elementi coinvolti nell'innesco e nella propagazione dell'incendio (combustione, prodotti e reagenti, reazione di combustione, fonti di innesco ed energia di attivazione, campo di infiammabilità, temperatura di infiammabilità, temperatura di accensione, temperatura di combustione, prodotti della combustione, curva tempo-temperatura, sostanze pericolose combustibili ed infiammabili -caratteristiche e classificazione-, esplosioni di miscele infiammabili di gas, vapori e polveri).
2.2 **Sostanze estinguenti.** Partendo dalla classificazione dei fuochi vengono descrìtti i meccanismi che influenzano l'estinzione dell'incendio e illustrate le peculiarità delle sostanze estinguenti (acqua, acqua frazionata/nebulizzata, schiume, polveri, gas inerti) effettuando le necessarie comparazioni fra le varie sostanze estinguenti. Completano l'argomento alcuni cenni sui nuovi prodotti e sulle procedure per la loro omologazione o approvazione ai fini antincendio.

2.3 **Misure di prevenzione degli incendi.** Viene introdotto il concetto di rischio di incendio ed evidenziati i criteri generali di compensazione del rischio attraverso le misure di prevenzione.

2.4 **Test di verifica di apprendimento.**

Modulo 3 - Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva

Il terzo modulo, articolato in quattro lezioni, affronta le misure di protezione passiva finalizzate a ridurre i danni derivanti da un incendio. Le recenti innovazioni nel settore della resistenza al fuoco sono affrontate sia dal punto di vista normativo che da quello progettuale, con l'obiettivo di rendere più comprensibile agli operatori la valutazione della resistenza al fuoco ed il calcolo del carico di incendio. Per quanto concerne la reazione al fuoco viene particolarmente approfondito il passaggio dalla classificazione nazionale alla classificazione europea dei materiali. Vengono inoltre trattate le altre misure di protezione passiva inerenti: l'ubicazione dell'attività, il dimensionamento

delle vie di esodo con le relative misure di protezione, la compartimentazione, l'aerazione. Completa il modulo un test di verifica dell ' apprendimento.

Lezioni:

3.1 **Carico d'incendio.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: D.M. 9 marzo 2007, carico di incendio e relativo procedimento di calcolo, regime transitorio, individuazione del livello di prestazione richiesto, determinazione del carico di incendio specifico, carico di incendio specifico di progetto, fattori correttivi del carico di incendio specifico, individuazione della classe di resistenza al fuoco.

3.2 **Resistenza al fuoco delle strutture.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: D.M. 16 febbraio 2007, allineamento alla normativa europea, prodotti ed elementi costruttivi classificati, caratteristiche di resistenza al fuoco, elementi e prestazioni attese, elementi portanti e non portanti e prestazioni attese, classificazione in base ai risultati di prova, classificazione in base ai risultati di calcolo, classificazione in base ai confronti con tabelle, individuazione della classe di resistenza al fuoco, certificazioni e relativa modulistica, controllo nel tempo. Analisi di casi pratici.

3.3 **Reazione al fuoco dei materiali.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: D.M. 15 marzo 2005, parametri della reazione al fuoco, metodi di prova e classificazione dei materiali, materiali di arredo e di rivestimento, materiali isolanti, mobili imbottiti, materiali legnosi trattati con prodotti verniciami ignifughi, certificazioni, omologazione e commercializzazione, prescrizioni normative sulla reazione al fuoco, miglioramento della reazione al fuoco dei materiali, certificazioni e relativa modulistica, controllo nel tempo.

3.4 **Altre misure di protezione passiva.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: accessi, accostamento dei mezzi di soccorso, distanze di sicurezza, (interne, esterne, di protezione), compartimentazione (orizzontale e verticale), dimensionamento, caratteristiche e protezione delle vie di esodo (lunghezza, larghezza, numero di uscite, tipi di porte e sistemi di apertura, tipi di filtri e di scale, luoghi sicuri e spazi calmi), aerazione. Analisi di casi pratici sul dimensionamento delle vie di esodo.

3.5 **Test di verifica di apprendimento.**

Modulo 4 - Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva

Il quarto modulo è articolato in quattro lezioni, sulla tecnologia dei sistemi e degli impianti antincendio, finalizzate alla trattazione delle soluzioni da adottare per ridurre i danni derivanti da un incendio. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.

Lezioni:

4.1 **Sistemi di rilevazione automatica di incendio, allarme e sistemi di alimentazioni di sicurezza.**
Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei sistemi, certificazioni, relativa modulistica e manutenzione.

4.2 **Estintori di incendio portatili e carrellati.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, focolai tipo, certificato di prova, omologazione, etichettatura, criteri generali di scelta, modalità di protezione degli ambienti e manutenzione.

4.3 **Impianti di estinzione incendi di tipo automatico e/o manuale.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei vari impianti (reti idranti, sprinkler, altre tipologie di impianti), certificazioni e relativa modulistica, manutenzione. Analisi di casi pratici.

4.4 **Impianti di controllo fumi e calore, di tipo meccanico e naturale, e sistemi di ventilazione.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei sistemi, certificazioni, relativa modulistica e manutenzione.

4.5 **Test di verifica di apprendimento.**

Modulo 5 - Procedure di prevenzione incendi e sicurezza equivalente

Nel quinto modulo sono affrontati, in quattro lezioni, i procedimenti di prevenzione incendi, ivi compreso il procedimento di deroga con le modalità per la individuazione delle misure di sicurezza equivalenti attraverso l'analisi di rischio. Vengono inoltre trattati gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza antincendio dell'attività.

Lezioni:

5.1 **Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e segnaletica di sicurezza:**

Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: D.M. 30.11.83, D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene la segnaletica di sicurezza.

5.2 **Procedimenti di prevenzione incendi.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: attività soggette, valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, obblighi connessi all'esercizio dell'attività, deroghe, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d'opera, relativa modulistica e certificazioni.

5.3 **Analisi di rischio** e **individuazione delle misure di sicurezza equivalenti.** Nella lezione viene illustrato il processo logico che consente di valutare l'aggravio di rischio dovuto alla mancata osservanza della disposizione di prevenzione incendi alla quale si intende derogare **e** conseguentemente individuare le misure di prevenzione e/o di protezione che permettono di garantire all'attività lo stesso grado di sicurezza che si otterrebbe rispettando integralmente la normativa.

5.4 **Gestione della sicurezza.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: elementi principali per gestire la sicurezza in condizioni ordinarie e di emergenza, criteri per il mantenimento delle condizioni di sicurezza di progetto, sorveglianza, controllo, manutenzione, formazione degli addetti antincendio, squadra aziendale, piano di emergenza.

5.5 **Test di verifica di apprendimento.**

Modulo 6 - Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza antincendio

Il modulo è finalizzato a fornire al discente le nozioni di base della materia, rimandando a corsi specialistici gli approfondimenti e la trattazione esaustiva degli specifici argomenti. In questo modulo viene illustrata, in tre lezioni, la metodologia di valutazione del rischio e le modalità di individuazione delle misure di protezione mediante l'approccio ingegneristico *(fire safety engeenerìng),* nonché il mantenimento delle condizioni di sicurezza attraverso il sistema di gestione della sicurezza antincendio **(SGSA).**

Lezioni:

6.1 **Riferimenti normativi sull'approccio ingegneristico.** Nella lezione viene illustrato il D.M. 9 maggio 2007, sia sotto il profilo procedurale che da un punto di vista del processo di valutazione.

6.2 **Metodologia su cui si basa l'approccio ingegneristico.** Nella lezione vengono forniti elementi di base sull'approccio ingegneristico, con particolare riferimento all'aspetto della identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio, della individuazione dei livelli di prestazione e della selezione degli scenari di incendio di progetto. Vengono, inoltre, illustrate le caratteristiche dei principali modelli di calcolo e forniti gli elementi per la scelta dei valori di input e per la lettura ragionata dei risultati delle elaborazioni, necessari per la predisposizione della documentazione funzionale alla stesura del progetto finale.

6.3 **II sistema di gestione della sicurezza antincendio.** Nella lezione vengono fomiti gli elementi di conoscenza per strutturare, consapevolmente ed in linea con gli scenari di incendio adottati nella fase preliminare di analisi, un programma di mantenimento del livello di sicurezza antincendio.

Modulo 7 - Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Nel settimo modulo viene affrontato, in tre lezioni, l'argomento della sicurezza nei luoghi di lavoro per gli aspetti del rischio di incendio e le connessioni con la disciplina procedimentale di prevenzione incendi.

Viene inoltre illustrato l'apparato sanzionatorio applicabile al settore.

Lezioni:

7.1 **Riferimenti normativi.** Nella lezione viene illustrato il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.ii e le competenze del CNWF in tale settore.

7.2 **Valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro:** Nella lezione viene illustrata la metodologia di individuazione delle misure di prevenzione, di protezione e di gestione, sulla scorta delle risultanze della valutazione del rischio di incendio effettuato secondo l'allegato al D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.ii.

7.3 **Apparato sanzionatorio.** Nella lezione viene illustrato, per gli aspetti peculiari del rischio di incendio, il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758, che disciplina l'apparato sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro.

Modulo 8 - Attività a rischio di incidente rilevante

Nell'ottavo modulo viene illustrato, in due lezioni, l'argomento della prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. In particolare vengono fornite al discente le nozioni di base della materia, rimandando a corsi specialistici gli approfondimenti e la trattazione esaustiva degli specifici argomenti.

Lezioni:

8.1 **Riferimenti normativi.** Vengono illustrati i capisaldi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e ss.mm.ii. ivi compresi la composizione, le competenze e l'attività dei Comitati tecnici regionali.

8.2 **Rapporto di sicurezza.** Vengono affrontati gli elementi fondanti del rapporto di sicurezza.

Modulo 9 - Attività di tipo civile

Il nono modulo si articola in otto lezioni, un test di verifica di apprendimento ed una esercitazione. Nella prima lezione viene analizzato lo schema tipo delle regole tecniche di prevenzione incendi per attività di tipo civile. Seguono sette lezioni dove vengono illustrate, per famiglie omogenee, le regole tecniche di prevenzione incendi.

Lezioni:

9.1 **Schema tipo della regola tecnica.** Nella lezione viene esaminata la struttura tipo della regola tecnica di prevenzione incendi, le connessioni con le norme di prodotto e di impianto e ne viene fornita la chiave di lettura, in relazione agli obiettivi ed al campo di applicazione.

9.2 - 9.8 **Regole tecniche.** Le lezioni tendono a mettere in evidenza i capisaldi e le peculiarità delle varie regole tecniche cercando di sviluppare nei discenti la logica applicativa delle specifiche disposizioni.

9.9 **Test di verifica di apprendimento.**

9.10 **Esercitazione.** L'esercitazione ha lo scopo di far applicare ai discenti una regola tecnica di prevenzione incendi attraverso la predisposizione di un progetto finalizzato alla acquisizione del parere di conformità ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Modulo 10 - Attività di tipo industriale

Il decimo modulo si articola in sette lezioni, un test di verifica di apprendimento ed una esercitazione. Nella prima lezione viene analizzato lo schema tipo delle regole tecniche di prevenzione incendi per attività di tipo industriale. Seguono sei lezioni dove vengono illustrate, per famiglie omogenee, le regole tecniche di prevenzione incendi.

Lezioni:

10.1 **Schema tipo della regola tecnica.** Nella lezione viene esaminata la struttura tipo della regola tecnica di prevenzione incendi, le connessioni con le norme di prodotto **e** di impianto e ne viene fornita la chiave di lettura in relazione agli obiettivi ed al campo di applicazione.

10.2 - 10.7 **Regole tecniche.** Le lezioni tendono a mettere in evidenza i capisaldi e le peculiarità delle varie regole tecniche cercando di sviluppare nei discenti la logica applicativa delle specifiche disposizioni.

10.8 **Test di verifica di apprendimento.**

10.9 **Esercitazione.** L'esercitazione ha lo scopo di far applicare ai discenti una regola tecnica di prevenzione incendi attraverso la predisposizione di un progetto finalizzato all' acquisizione del parere di conformità ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Modulo 11 - Progettazione in mancanza di regole tecniche.

L'undicesimo modulo si articola in tre lezioni, un test di verifica di apprendimento ed una esercitazione. Nelle lezioni vengono illustrate le linee di indirizzo per la progettazione in mancanza di regole tecniche facendo, riferimento a quanto contenuto nel DM 4 maggio 1998 all.l lett. A e ss.mm.ii. ed al D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.ii per la individuazione dei pericoli di incendio.

Nello sviluppo del modulo, i soggetti organizzatori potranno tener conto della peculiarità dell'attività professionale svolta dai discenti, al fine di una calibrazione delle analisi di rischio, ad esempio nel settore agrario/chimico e nei settori connessi.

Lezioni:

11.1 **Individuazione dei pericoli di incendio e analisi delle condizioni al contorno.** La lezione fornisce gli elementi per individuare i pericoli di incendio della attività oggetto della progettazione partendo dalla analisi: della destinazione d'uso dei vari locali che compongono l'attività, delle sostanze pericolose presenti, delle relative modalità di stoccaggio e delle possibili fonti di innesco dovute a impianti, lavorazioni, macchine, attrezzature, aree a rischio specifico. Inoltre, viene analizzato come le condizioni al contorno possono influenzare lo sviluppo e il contenimento dell'incendio.

11.2 **Valutazione qualitativa del rischio.** In questa lezione si affronta l'aspetto della valutazione qualitativa del rischio derivante dal confronto dello scenario di incendio, che scaturisce dall'analisi dei pericoli e delle condizioni al contorno, con gli obiettivi generali di sicurezza, sanciti dalle leggi istituzionali, e gli obiettivi specifici di sicurezza peculiari della attività che si intende progettare.

11.3 **Individuazione delle misure di compensazione del rischio.** In questa lezione vengono affrontati gli aspetti relativi alla compensazione del rischio di incendio derivante dal processo di analisi illustrato nelle due precedenti lezioni e vengono forniti gli strumenti conoscitivi per individuare, fra le misure di prevenzione e protezione, quelle più idonee a contenere il rischio di incendio residuo entro valori accettabili

11.4 **Test di verifica di apprendimento.**

11.5 **Esercitazione.** L'esercitazione ha lo scopo di far applicare ai discenti i criteri per individuare, in mancanza di una regola tecnica di riferimento, le misure di prevenzione e protezione necessarie per compensare il rischio di incendio, in relazione agli obiettivi fondamentali sanciti dalle leggi di prevenzione incendi. Il tutto è finalizzato alla predisposizione di un progetto per acquisire il parere di conformità ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Modulo 12 - Visita presso una attività soggetta

ARTICOLAZIONE ORARIA DEI MODULI

Di seguito è riportato il numero minimo delle ore complessive dedicate ad ogni modulo ed il programma analitico suddiviso per moduli e singole lezioni.

Mod.	ARGOMENTO	Ore
1	**Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi**	**6**
1.1	Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi e competenze del CNVVF	2
1.2	Direttive comunitarie con ricaduta sulla prevenzione incendi	2
1.3	Legislazione sulla sicurezza antincendio	2
2	**Fisica e chimica dell'incendio**	**10**
2.1	Generalità sulla combustione e sostanze pericolose	5
2.2	Sostanze estinguenti	3
2.3	Misure di prevenzione degli incendi	2
2.4	Test di verifica di apprendimento	
3	**Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva**	**11**
3.1	Carico d'incendio	2
3.2	Resistenza al fuoco delle strutture	4
3.3	Reazione al fuoco dei materiali	2
3.4	Altre misure di protezione passiva	3
3.5	Test di verifica di apprendimento	

4	Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva	9
4.1	Sistemi di rilevazione automatica di incendio, allarme e sistemi di alimentazioni di sicurezza	2
4.2	Estintori di incendio portatili e carrellati	1
4.3	Impianti di estinzione incendi di tipo automatico e/o manuale	4
4.4	Impianti di controllo fumi e calore di tipo meccanico e naturale e sistemi di ventilazione	2
4.5	Test di verifica di apprendimento	

5	Procedure di prevenzione incendi e sicurezza equivalente	11
5.1	Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e segnaletica di sicurezza	2
5.2	Procedimenti di prevenzione incendi	3
5.3	Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti	3
5.4	Gestione della sicurezza	3
5.5	Test di verifica di apprendimento	

6	Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza	5
6.1	Riferimenti normativi sull'approccio ingegneristico	2
6.2	Metodologia su cui si basa l'approccio ingegneristico	2
6.3	Il sistema di gestione della sicurezza antincendio	1

7	Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro	4
7.1	Riferimenti normativi	1
7.2	Valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro	2
7.3	Apparato sanzionatorio	1

8	Attività a rischio di incidente rilevante	4
8.1	Riferimenti normativi	2
8.2	Rapporto di sicurezza	2

9	Attività di tipo civile	24
9.1	Schema tipo della regola tecnica	2
9.2	Attività a rischio specifico *(impianti produzione calore, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, autorimesse, ascensori)*	3
9.3	Attività con notevole affollamento *(scuole, uffici)*	3
9.4	Attività ricettive e sanitarie*(alberghi, ospedali)*	3
9.5	Attività di pubblico spettacolo e intrattenimento *(cinema, teatri, impianti sportivi)*	3

9.6	Edifici commerciali	3
9.7	Edifici pregevoli (musei e archivi)	2
9.8	Edifici di civile abitazione	1
9.9	Test di verifica di apprendimento	
9.10	Esercitazione *(predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai sensi del'art. 3 del DPR 151/2011)*	4

10	**Attività di tipo industriale**	**22**
10.1	Schema tipo della regola tecnica	2
10.2	Depositi di liquidi infiammabili ed alcoli	4
10.3	Depositi di gas infiammabili	4
10.4	Linee di trasporto e distribuzione di gas infiammabili	2
10.5	Distributori di carburanti per autotrazione	2
10.6	Produzione, deposito e vendita sostanze esplosive	2
10.7	Deposito e utilizzo sostanze radiogene	2
10.8	Test di verifica di apprendimento	
10.9	Esercitazione *(predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai sensi del'art. 3 del DPR 151/2011)*	4

11	**Progettazione in mancanza di regole tecniche**	**10**
11.1	Individuazione dei pericoli di incendio e analisi delle condizioni al contorno	2
11.2	Valutazione qualitativa del rischio in rapporto agli obiettivi di sicurezza	2
11.3	Individuazione delle misure di compensazione del rischio	2
11.4	Test di verifica di apprendimento	
11.5	Esercitazione *(predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai sensi del'art. 3 del DPR 151/2011*	4

12	**Visita presso una attività soggetta**	**4**

ESAME DI FINE CORSO

L'esame di fine corso è articolato in una prova a quiz di 50 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), da effettuare in 60 minuti, ed in una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano risposto positivamente ad almeno 35 domande.

Il candidato che non risponde positivamente ad almeno a 35 domande, oppure non supera positivamente la prova orale, può ripetere l'esame dopo un periodo di almeno un mese.

In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEI CORSI BASE

Il soggetto organizzatore (Ordine o Collegio professionale provinciale, Autorità scolastica o universitaria, d'intesa con l'Ordine o Collegio professionale provinciale) trasmette, con congruo anticipo, la richiesta (All.3a) di approvazione del corso alla Direzione Regionale VVF competente per territorio comprensiva di:

- progetto formativo con l'indicazione dei contenuti, dei metodi e dei materiali didattici, della sede, della data e della durata, e, nel caso di Autorità scolastica o universitaria, l'intesa con l'Ordine o Collegio professionale provinciale,
- obiettivi con l'individuazione dei destinatari,
- nominativo del responsabile del progetto formativo,
- nominativo del direttore del corso,
- numero dei discenti del corso,
- modalità di registrazione delle presenze
- nominativi dei docenti ed i relativi elementi di qualificazione,
- nominativi dei componenti della commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda il progetto formativo, esso dovrà risultare conforme ai programmi e all'organizzazione sopra riportati.

I nominativi dei docenti saranno corredati da una scheda sintetica attestante l'esperienza nel settore della prevenzione incendi.

La Direzione Regionale verifica la documentazione ricevuta e, se del caso, richiede integrazioni e/o chiarimenti, quindi, trasmette alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica la richiesta del soggetto organizzatore, comprensiva della documentazione, insieme al proprio nulla osta e all'elenco dei dirigenti/funzionari appartenenti al C.N.VV.F. per i quali si chiede l'autorizzazione (docenza e commissione esaminatrice).

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica approva il corso e trasmette l'approvazione al soggetto organizzatore e alla Direzione Regionale.

Alla stessa Direzione Regionale, e per conoscenza al soggetto organizzatore, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica trasmette l'autorizzazione di cui sopra.

Al termine del corso, effettuato l'esame finale, una copia del verbale d'esame, con l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di appartenenza di ciascun professionista, verrà trasmesso, a cura del soggetto organizzatore, alla competente Direzione Regionale VF.

Allegato 2

CORSI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO (D.M. 5 agosto 2011, art.7)

L'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011.

Sia i seminari che i corsi devono avere durata congruente con gli argomenti che si intendono trattare affinché gli stessi siano affrontati compiutamente ed in modo esaustivo.

I seminari devono essere monotematici, a carattere informativo, senza limite al numero di partecipanti, avere una durata non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore. Per il raggiungimento delle 40 ore i professionisti possono seguire un numero di seminari che totalizzino non più del 30 % del monte ore complessivo previsto nei cinque anni.

I corsi possono affrontare più argomenti ed essere articolati in moduli di non più di 4 ore, con un minimo di 2 e un massimo di 4 moduli per corso. Al fine del riconoscimento del monte ore, i corsi devono concludersi con il superamento di un test finale. Affinché i corsi di aggiornamento consentano di acquisire i necessari elementi conoscitivi finalizzati alla attività professionale nel settore della prevenzione incendi, con particolare riguardo alla attività certificativa, e possa instaurarsi un efficace comunicazione fra docente e discenti, i partecipanti non devono superare le 40 unità.

I professionisti, nell'arco dei cinque anni, devono seguire per complessive 40 ore, corsi/seminari che devono trattare e approfondire uno o più dei seguenti argomenti, tenendo conto delle relative innovazioni tecnologiche e degli aggiornamenti normativi:

- tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva
- tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva
- verifiche e manutenzione di prodotti, elementi costruttivi ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
- procedimenti di prevenzione incendi
- approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza
- regole tecniche di prevenzione incendi
- argomenti di prevenzione incendi su specifiche esigenze o contingenze locali, da valutarsi di concerto con le strutture territoriali del C.N.VV.F.

I corsi/seminari frequentati nel quinquennio devono essere il più possibile diversificati tra gli argomenti di cui sopra.

Non può essere valutata, dall'Ordine o dal Collegio professionale, ai fini del raggiungimento delle 40 ore previste per la conferma dell'iscrizione negli elenchi, la partecipazione a moduli del corso base di specializzazione di cui all'art. 4 del D.M. 5 agosto 2011, così come la ripetizione di un evento formativo di aggiornamento già frequentato, ovvero la partecipazione a corsi o seminari non in linea con i contenuti sopra indicati.

Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, da parte del soggetto organizzatore, non sono ammesse assenze, neanche parziali, ai corsi e/o seminari frequentati; a tal fine devono essere predisposti, dal soggetto organizzatore, appositi sistemi di registrazione delle presenze.

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI CORSI O SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

Il soggetto organizzatore del corso o del seminario di aggiornamento (Ordine o Collegio professionale provinciale, Autorità scolastica o universitaria, d'intesa con l'Ordine o Collegio professionale provinciale, e strutture territoriali del C.N.VV.F.) trasmette alla Direzione Regionale VVF competente per territorio, con congruo anticipo, la richiesta di autorizzazione del corso o del seminario di aggiornamento (All.3b) comprensiva di:

- tipologia e titolo dell'evento formativo,
- programma con indicazione di contenuti, metodi e materiali didattici, sede, data e durata,

- obiettivi con individuazione dei destinatari,
- numero dei partecipanti (solo per i corsi di aggiornamento),
- modalità di registrazione delle presenze,
- nominativi dei docenti e relativi elementi di qualificazione.

La Direzione Regionale verifica la documentazione ricevuta, e, se del caso, richiede integrazioni e/o chiarimenti, ed autorizza il corso o il seminario.

Decorsi senza risposta 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione, ovvero da quella di ricezione delle integrazioni e/o chiarimenti di cui sopra, il corso/seminario si intende autorizzato. I corsi o i seminari organizzati direttamente da una struttura centrale del C.N.VV.F. sono autorizzati dalla Direzione Centrale di appartenenza, fermo restando l'impegno a rispettare i contenuti e le modalità sopra indicate e a rendere disponibile la relativa documentazione per eventuali successivi controlli. Le strutture di cui sopra autorizzano, inoltre, ai sensi della vigente normativa, i docenti appartenenti al C.N.VV.F. allo svolgimento dell'incarico e comunicano, trimestralmente, alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, per quanto di rispettiva competenza, i dati di ciascun corso e seminario effettuato nel trimestre di riferimento (soggetto organizzatore, tipologia evento, durata, docenti, emolumenti ai fini dell'anagrafica delle prestazioni, ecc.). Si evidenzia che non potranno essere autorizzati, né ratificati, corsi e/o seminari non espressamente organizzati ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

ALLEGATO 3a

Modello fac-simile di richiesta approvazione corso base

Prot. ……… - Data…………..
Allegati n.

Al Ministero dell'Interno
Dip.to VV.F- S.P.D.C.
D.C.P.S.T.- Area III
Largo S. Barbara, 2 - ROMA

tramite:

Direzione Regionale dei VV.F.
(*REGIONE*)
(*indirizzo*)
(*e-mail o fax*)

OGGETTO: Richiesta di approvazione del corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 4 del D.M. 5 agosto 2011.

In relazione all'oggetto si comunica che [(1)]………………, intende organizzare il corso base di specializzazione di cui all'oggetto.

Ai fini della prevista approvazione, si allega:

- il progetto formativo con l'indicazione dei contenuti, dei metodi e dei materiali didattici, della sede, della data e della durata~~,~~
- gli obiettivi con l'individuazione dei destinatari,
- nominativo del responsabile del progetto formativo,
- nominativo del direttore del corso,
- il numero dei discenti del corso,
- modalità di registrazione delle presenze
- i nominativi dei docenti ed i relativi elementi di qualificazione,
- i nominativi dei componenti della commissione esaminatrice,
- (2)

FIRMA

____

Note:

(1) *Trascrivere, in relazione alla natura del soggetto organizzatore :*
- *l'Ordine/Collegio dei/degli ……..…….. della Provincia di ……………*

o

- *l'Autorità scolastica…………… o Università di……………….,di intesa con l'Ordine/Collegio dei/degli ……..…….. della Provincia di ……………*

(2) *Nel caso in cui il soggetto organizzatore sia una Autorità Scolastica o Universitaria, andrà allegato il documento comprovante l'intesa con l'Ordine/Collegio professionale provinciale. Qualora non si alleghi il documento, la richiesta dovrà essere firmata da entrambi i soggetti.*

ALLEGATO 3b

Modello fac-simile di richiesta autorizzazione corsi e/o seminari di aggiornamento

Prot. …… - Data……..
Allegati n.

Alla Direzione Regionale dei VV.F.
(*REGIONE*)
(*indirizzo*)
(*e-mail o fax*)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione del [(1)]…… di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno dei professionisti, di cui all'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

In relazione all'oggetto si comunica che [(2)]……, intende organizzare il [(1)]…… per le finalità di cui all'oggetto.

Ai fini della prevista autorizzazione, si allega:

- titolo dell'evento formativo,
- programma con indicazione di contenuti, metodi e materiali didattici, sede, data e durata,
- obiettivi con individuazione dei destinatari,
- numero dei partecipanti (solo per i corsi di aggiornamento),
- modalità di registrazione delle presenze,
- nominativi dei docenti ed relativi elementi di qualificazione.
- (3)

FIRMA

_____

Note:

(1) *Indicare la tipologia dell'evento formativo(Corso o Seminario)*

(2) *Trascrivere, in relazione alla natura del soggetto organizzatore :*
- l'Ordine/Collegio dei/degli ……..…….. della Provincia di ……
o
autorità' scolastica…… o Università di……..,di intesa con l'Ordine/Collegio dei/degli ……..…….. della Provincia di …….

(3) *Nel caso in cui il soggetto organizzatore sia una Autorità Scolastica o Universitaria andrà allegato il documento comprovante l' intesa con l'Ordine/Collegio professionale provinciale. Qualora non si alleghi il documento, la richiesta dovrà essere firmata da entrambi i soggetti.*

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 1486 del 01/02/2013

Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminali di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. Ulteriori indicazioni.

Con precedente nota prot. n. 7213 del 25/05/2012, questa Amministrazione ha definito l'articolazione, il programma e le procedure di approvazione del corso base, nonché dei corsi e seminari di aggiornamento previsti dal decreto 5 agosto 2011, condividendoli con i Consigli Nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 dello stesso decreto.

Da un primo periodo di implementazione delle suddette nuove modalità di svolgimento dei corsi base e dei corsi e seminari di aggiornamento, è emersa la necessità, rappresentata dagli stessi organismi formatori, di poter ampliare il numero di partecipanti ai corsi in argomento, ad oggi limitato a 40 unità.

Al riguardo, fermo restando l'obiettivo primario sotteso nella circolare in oggetto richiamata di fornire compiutamente tutti gli elementi conoscitivi necessari all'attività professionale nel settore della prevenzione incendi, si ritiene che il numero di discenti possa essere incrementato di 20 unità, verificando nel contempo, da parte del soggetto organizzatore, che sia garantita un'efficace interazione tra discenti e docenti.

Si coglie inoltre l'occasione per ribadire che la documentazione da produrre a corredo della richiesta di approvazione dei corsi base di specializzazione risulta definita dalla circolare prot. n. 7212 del 25/05/20012 in oggetto richiamata; altra documentazione, quale ad esempio, il parere favorevole del Consiglio Nazionale di riferimento ovvero i nulla osta degli Ordini/Collegi e dei rispettivi Consigli Nazionali per quanto riguarda le richieste di adesione al corso, risulta pertanto non più necessaria ai fini delle autorizzazioni da parte di questa Amministrazione.

Giova infine segnalare che la Legge n.190/2012 ha introdotto alcune significative modifiche relativamente all'anagrafe delle prestazioni – autorizzazioni incarichi esterni – dei pubblici dipendenti; per gli adempimenti di rispettiva competenza a carico dei soggetti a vario titolo interessati, si provvede pertanto ad inviare in allegato copia della nota prot. n. 0001028 de14 gennaio 2013 che la Direzione Centrale delle Risorse Umane di questo Dipartimento ha predisposto in materia.

Si rivolge cortese richiesta affinché gli Uffici in indirizzo assicurino la comunicazione della presente nota agli uffici di competenza.

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 11956 del 09/10/2014

Eventi formativi di cui al D.M. 5 agosto 2011, organizzati congiuntamente da più Ordini/Collegi provinciali.

Con riferimento all'oggetto, durante i consueti controlli effettuati da parte di quest'Ufficio, è emerso che alcuni Ordini/Collegi provinciali, in occasione di eventi formativi organizzati congiuntamente con altri Ordini/Collegi, inseriscono in maniera anomala l'evento stesso nell'applicativo informatico "professionisti antincendio".
In talune occasioni, si è avuto modo di constatare che gli Ordini/Collegi professionali, organizzatori dello stesso evento formativo, lo inseriscono nella banca dati informatica in forma parcellizzata, eventualmente caratterizzandolo con dati riferiti ai soli propri iscritti.
Tale modalità, pur non costituendo irregolarità, risulta estranea alle logiche che hanno guidato la predisposizione dell'applicativo informatico e comporta un improduttivo appesantimento e complicazione del sistema informatico.
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno che anche in occasione di eventi formativi congiunti, uno solo degli Ordini/Collegi professionali proponenti assuma l'incarico di "operatore di riferimento" e, come tale, inserisca correttamente una sola volta l'evento formativo in questione, anche se organizzato collegialmente con altri soggetti aventi titolo, e comprensivo della generalità tutti i dati richiesti.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione fornita da codesti Consigli Nazionali delle Professioni, nel divulgare il presente indirizzo esecutivo ai propri Uffici territoriali, per un più corretto ed agevole utilizzo dell'applicativo informatico "professionisti antincendio".
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento tramite i consueti canali di contatto.

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 15614 del 29/12/2015

Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi el Ministero dell'Interno – art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

Come noto, l'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti antincendio devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011.
Con l'approssimarsi della scadenza del primo quinquennio di riferimento, il 26 agosto 2016, si rende necessario fissare i criteri per ripristinare l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di quei professionisti antincendio che, al termine del quinquennio di riferimento, sono stati sospesi dal proprio Ordine/Collegio provinciale per carenza di aggiornamento in materia prevenzione incendi.
Al riguardo, sentiti codesti Consigli Nazionali, si riportano in Allegato 1, le modalità individuate, sulla base di esigenze di semplicità e snellezza e ad invarianza dell'attuale quadro normativo.
In accordo con la Direzione Centrale per le risorse Logistiche e Strumentali sarà, con successiva comunicazione, messa a disposizione degli Ordini/Collegi provinciali la nuova versione dell'applicativo informatico per la gestione dei professionisti antincendio, aggiornata con le indicazioni contenute nella presente.
Si rivolge cortese richiesta affinché gli Uffici in indirizzo assicurino la comunicazione della presente nota agli uffici di competenza.

Modalità di superamento del quinquennio di riferimento (ALLEGATO 1)

Come schematizzato in figura 1, al termine del quinquennio di riferimento, l'Ordine/Collegio provinciale accerta il mancato completamento delle 40 ore di aggiornamento e sospende il professionista interessato.
Lo stesso professionista permane sospeso fin quando non completa le ore di aggiornamento mancanti; completato il mantenimento obbligatorio, l'Ordine/Collegio provinciale provvede a ripristinare l'iscrizione del professionista negli elenchi e, da quella data, inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.

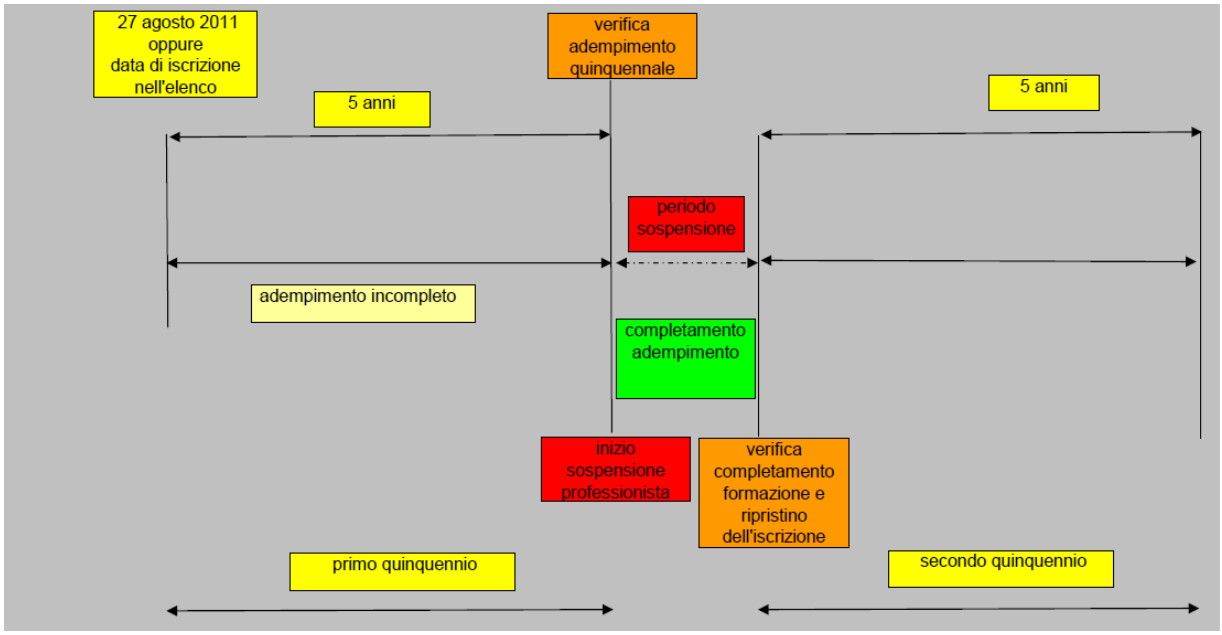

Figura 1

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 1284 del 02/02/2016

Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminali di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. **Aggiornamenti anno 2016.**

Con precedenti determinazioni, questa Amministrazione ha definito l'articolazione, il programma e le procedure di approvazione del corso base, nonché dei corsi e seminari di aggiornamento previsti dal decreto 5 agosto 2011.

Programma del corso base di prevenzione incendi

Alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di prevenzione incendi nel frattempo intervenuta, non ultima l'emanazione della c.d. Regola Tecnica Orizzontale allegata al decreto 3 agosto 2015, si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del programma relativo ai corsi base di prevenzione incendi, dopo aver sentito l'avviso di codesti Consigli Nazionali delle professioni.

E' stata pertanto definita l'articolazione aggiornata del programma del corso base di specializzazione antincendio, che si allega alla presente - Allegato n.1 - e che, con decorrenza immediata sostituirà la precedente versione.

Restano ovviamente validi i corsi già autorizzati e quelli per i quali sia già stata inoltrata la relativa richiesta di autorizzazione alla competente Direzione Regionale.

E' appena il caso evidenziare che nulla muta in materia di procedure di autorizzazione del corso base, del relativo esame finale e dei successivi adempimenti amministrativi.

Organizzazione degli eventi formativi

Dopo quasi un quinquennio di attività formativa in materia di prevenzione incendi erogata in vigenza del decreto 5 agosto 2011, gli Ordini/Collegi professionali provinciali, per il tramite dei rispettivi Consigli Nazionali, hanno manifestato l'esigenza di poter ampliare il numero di partecipanti ai corsi base ed a quelli di aggiornamento, ad oggi limitato a 60 unità, nel pieno convincimento, tuttavia, di poter comunque garantire un adeguato standard qualitativo dell'offerta formativa proposta.

Al riguardo, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, si ritiene di poter eliminare il vincolo relativo al numero massimo di discenti, fermo restando la necessità di assicurare, da parte del soggetto organizzatore, l'efficacia dell'attività formativa erogata e l'interazione tra discenti e docenti.

Relativamente poi all'organizzazione degli eventi formativi, si evidenzia che il decreto 5 agosto 2011 individua nel soggetto organizzatore la figura incaricata dell' individuazione del corpo docente; alle strutture del C.N.VV.F. è invece assegnata la facoltà di proporre ai soggetti organizzatori i nominativi di dirigenti e funzionari dei ruoli tecnico - operativi del C.N.VV.F. a cui eventualmente affidare l'incarico di docenza.

Anche per tale fase della progettazione dell'evento formativo, al fine di mettere a punto ed attuare corsi e seminari sempre più qualificati, sarà quindi indispensabile continuare nella costante azione di confronto tra Direzioni Regionali, Comandi Provinciali, Ordini/Collegi Professionali e Autorità scolastiche e Universitarie, che consenta di individuare le migliori professionalità disponibili, sia tra i tecnici esperti che i funzionari VV.F., da incaricare delle singole docenze.

Nell'ottica del miglioramento continuo sopra auspicato, giova infine segnalare l'importanza di effettuare verifiche ex post dell'andamento dell'evento formativo; al tal fine, potranno essere somministrati ai discenti anche test di gradimento finale, dai quali il soggetto organizzatore potrà rilevare le segnalazioni, i suggerimenti e le eventuali criticità riscontrate dai diretti fruitori, condividendone gli esiti con la Direzione Regionale o Comando provinciale competente per territorio.

ALLEGATO 1

CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALLA ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO (D.M. 5 agosto 2011, art.4)

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per definire, fin dalla fase ideativa, i requisiti di sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto. E, in questa ottica, si è scelto di dare al corso un taglio che prediliga anche l'aspetto pratico, tale da fornire gli strumenti per l'approccio più idoneo alle reali necessità peculiari del settore della sicurezza antincendio, con particolare riguardo all' attività certificativa.

INQUADRAMENTO DIDATTICO

Il corso si articola in tredici moduli formativi, non modificabili in termini di numero ed argomenti. In relazione alla complessità degli argomenti trattati è stato previsto, per alcuni moduli, un test di verifica di apprendimento, a carattere didattico e non valutativo, la cui modalità di espletamento verrà stabilita dal docente in raccordo con la direzione del corso. Inoltre, al termine dei moduli 10, 11, 12 i discenti devono confrontarsi con la predisposizione di un progetto di prevenzione incendi sotto la guida del docente. Complessivamente il percorso formativo minimo è di 120 ore. Resta ferma la facoltà del soggetto organizzatore, in relazione a specifiche esigenze territoriali e/o di comparto, di inserire ulteriori argomenti o approfondire quelli previsti nei singoli moduli, per una durata complessiva maggiore.

La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio e non possono, pertanto, essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti che abbiano maturato assenze superiori al 10% delle ore complessive di durata del corso stesso. Ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l'ammissione all'esame finale, il soggetto organizzatore del corso può prevedere, prima dell'esame, moduli didattici integrativi per i discenti aventi necessità.

Parte del corso è destinata all'acquisizione delle nozioni di più frequente applicazione che connotano la sicurezza antincendio delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi. Tale obiettivo viene raggiunto con lo svolgimento dei moduli 11 e 12, nei quali i professionisti, oltre ad approfondire la conoscenza delle regole tecniche, si confrontano, mediante esercitazioni pratiche, con l'adeguamento degli edifici ai requisiti richiesti dalle specifiche regole tecniche.

I tredici moduli che compongono il corso trattano i seguenti argomenti:

1. Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi
2. Fisica e chimica dell'incendio
3. Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva
4. Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva – Sicurezza degli impianti tecnologici
5. Valutazione del rischio incendio e Gestione della sicurezza antincendio
6. Procedure di prevenzione incendi
7. Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza
8. Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
9. Attività a rischio di incidente rilevante
10. Progettazione in mancanza di regole tecniche
11. Progettazione in presenza di regole tecniche - Attività di tipo civile
12. Progettazione in presenza di regole tecniche - Attività di tipo industriale
13. Visita presso una attività soggetta

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO

Per ciascun modulo viene indicato il numero minimo delle lezioni in cui lo stesso si articola, con gli argomenti da sviluppare per ciascuna di queste.

Modulo 1 - Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi

Si fornisce un preliminare quadro di insieme degli obiettivi e dei criteri generali di sicurezza antincendio, nonché si evidenziano i capisaldi della progettazione antincendio; si illustrano le direttive comunitarie che hanno diretta ricaduta sulla prevenzione incendi e l' inquadramento generale sulle leggi e i regolamenti che disciplinano la sicurezza antincendio, ivi compreso il ruolo dei professionisti antincendio; una lezione è poi focalizzata all'introduzione della *Regola Tecnica Orizzontale*, allegata al D.M. 3 agosto 2015.

Lezioni:

1.1 **Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi e competenze del CNVVF**. In questo ambito vengono analizzati gli obiettivi della prevenzione incendi, introdotti i criteri generali per la valutazione del rischio di incendio e per la individuazione delle misure preventive, protettive e di esercizio necessarie per mitigare il rischio. Inoltre, viene illustrata l'organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito alle competenze nel settore della prevenzione incendi.

1.2 **Direttive comunitarie con ricaduta sulla prevenzione incendi**. La lezione tratta del requisito della sicurezza in caso di incendio per i prodotti da costruzione, introdotto dalla Direttiva 89/106/CEE, e successivamente sostituita dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio Europeo.

1.3 **Legislazione sulla sicurezza antincendi.** Nella lezione si sviluppa un sintetico quadro dei principali provvedimenti legislativi e regolamentari che disciplinano la materia, accennando anche al processo evolutivo che ha interessato il settore dal 1941 ad oggi. Vengono inoltre evidenziati, in relazione agli obiettivi di sicurezza stabiliti dalle leggi di riferimento, le modalità di applicazione delle misure preventive e protettive finalizzate a compensare il rischio di incendio per il settore della prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene infine analizzato il ruolo, le competenze e le connesse responsabilità dei professionisti che si occupano di progettazione, realizzazione e certificazione nel settore della prevenzione incendi.

1.4 **Introduzione alla "*Regola Tecnica Orizzontale*".** Nella lezione viene illustrata la struttura generale e la filosofia di base della R.T.O.; viene trattato il capitolo G.2 relativo alla progettazione per la sicurezza antincendio.

1.5 **Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e segnaletica di sicurezza:** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: D.M. 30.11.83, D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene la segnaletica di sicurezza ed il capitolo G.1 della R.T.O.

Modulo 2 - Fisica e chimica dell'incendio

Il secondo modulo è articolato in tre lezioni: nella prima sono trattati i principi della combustione e vengono descritte le caratteristiche delle sostanze pericolose in relazione alle fonti di innesco; nella seconda si affronta l'argomento della estinzione e delle sostanze estinguenti; nella terza lezione vengono descritte le modalità per ridurre la probabilità di accadimento dell'incendio attraverso le misure di prevenzione. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento

Lezioni:

2.1 **Generalità sulla combustione e sostanze pericolose.** Vengono analizzati, puntualmente, tutti i parametri, gli elementi coinvolti nell'innesco e nella propagazione dell'incendio (combustione, prodotti e reagenti, reazione di combustione, fonti di innesco ed energia di attivazione, campo di infiammabilità, temperatura di infiammabilità, temperatura di accensione, temperatura di combustione, prodotti della combustione, curva tempo-temperatura, sostanze pericolose combustibili ed infiammabili - caratteristiche e classificazione. Identificazione dei parameri significativi che caratterizzano l'incendio (velocità di sviluppo dell'incendio, potenza di rilascio termico, ecc…)

2.2 **Sostanze estinguenti.** Partendo dalla classificazione dei fuochi vengono descritti i meccanismi che influenzano l'estinzione dell'incendio e illustrate le peculiarità delle sostanze estinguenti (acqua, acqua frazionata/nebulizzata, schiume, polveri, gas inerti) effettuando le necessarie comparazioni fra le varie sostanze estinguenti. Completano l'argomento alcuni cenni sui nuovi prodotti e sulle procedure per la loro omologazione o approvazione ai fini antincendio.

2.3 **Misure di prevenzione degli incendi.** Viene introdotto il concetto di rischio di incendio ed evidenziati i criteri generali di compensazione del rischio attraverso le misure di prevenzione.

2.4 **Test di verifica di apprendimento**.

Modulo 3 - Tecnologia dei materiali e delle strutture ed altre misure di protezione passiva

Si affrontano le misure di protezione passiva finalizzate a ridurre i danni derivanti da un incendio. Le recenti innovazioni nel settore della resistenza al fuoco sono affrontate sia dal punto di vista normativo che da quello progettuale, con l'obiettivo di rendere più comprensibile agli operatori la valutazione della resistenza al fuoco ed il calcolo del carico di incendio. Per quanto concerne la reazione al fuoco viene particolarmente approfondito il passaggio dalla classificazione nazionale alla classificazione europea dei materiali. Vengono inoltre trattate le altre misure di protezione passiva inerenti: l'ubicazione dell'attività, il dimensionamento delle vie di esodo con le relative misure di protezione, la compartimentazione, l'aerazione. Completa il modulo un test di verifica dell'apprendimento.

Lezioni:

3.1 **Carico d'incendio**. Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: D.M. 9 marzo 2007, carico di incendio e relativo procedimento di calcolo, regime transitorio, individuazione del livello di prestazione richiesto, determinazione del carico di incendio specifico, carico di incendio specifico di progetto, fattori correttivi del carico di incendio specifico, individuazione della classe di resistenza al fuoco. Nella lezione viene infine approfondita tale tematica, così come elaborata nel cap. S.2 della R.T.O.

3.2 **Resistenza al fuoco delle strutture.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: D.M. 16 febbraio 2007, allineamento alla normativa europea, prodotti ed elementi costruttivi classificati, caratteristiche di resistenza al fuoco, elementi e prestazioni attese, elementi portanti e non portanti e prestazioni attese, classificazione in base ai risultati di prova, classificazione in base ai risultati di calcolo, classificazione in base ai confronti con tabelle, individuazione della classe di resistenza al fuoco, certificazioni e relativa modulistica, controllo nel tempo. Analisi di casi pratici ed esempi di certificazioni afferenti la protezione passiva. Nella lezione viene infine approfondito il cap. S.2 della R.T.O.

3.3 **Reazione al fuoco dei materiali.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: D.M. 15 marzo 2005, parametri della reazione al fuoco, metodi di prova e classificazione dei materiali, materiali di arredo e di rivestimento, materiali isolanti, mobili imbottiti, materiali legnosi trattati con prodotti vernicianti ignifughi, certificazioni, omologazione e commercializzazione, prescrizioni normative sulla reazione al fuoco, miglioramento della reazione al fuoco dei materiali, certificazioni e relativa modulistica, controllo nel tempo. Analisi di casi pratici ed esempi di certificazioni afferenti la protezione passiva. Nella lezione viene infine approfondito il cap. S.1 della R.T.O.

3.4 **Altre misure di protezione passiva.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: accessi, accostamento dei mezzi di soccorso, distanze di sicurezza, (interne, esterne, di protezione), compartimentazione (orizzontale e verticale), dimensionamento, caratteristiche e protezione delle vie di esodo (lunghezza, larghezza, numero di uscite, tipi di porte e sistemi di apertura, tipi di filtri e di scale, luoghi sicuri e spazi calmi), aerazione. Analisi di casi pratici sul dimensionamento delle vie di esodo. Nelle lezioni vengono inoltre trattate le suddette misure antincendio nelle modalità previste nella R.T.O., e specificatamente ricomprese nei capitoli S.3 compartimentazione, S.4 esodo, S.9 operatività antincendio, comprensive di esempi e casi pratici.

3.5 **Test di verifica di apprendimento**.

Modulo 4 - Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva – Sicurezza degli impianti tecnologici

Il modulo è articolato in lezioni sulla tecnologia dei sistemi e degli impianti antincendio, finalizzate alla trattazione delle soluzioni da adottare per ridurre i danni derivanti da un incendio, con relativi esempi di certificazioni afferenti la protezione passiva. Completano il modulo, una lezione relativa alla sicurezza degli impianti tecnologici, una relativa alle aree a rischio atmosfere esplosive ed un test di verifica dell'apprendimento.

Lezioni:

4.1 **Estintori di incendio portatili e carrellati**. Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, focolai tipo, certificato di prova, omologazione, etichettatura, criteri generali di scelta, modalità di protezione degli ambienti e manutenzione. Nella lezione viene infine approfondito il cap. S.6 della R.T.O.

4.2 **Impianti di estinzione incendi di tipo automatico e/o manuale.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei vari impianti (reti idranti, sprinkler, altre tipologie di impianti), certificazioni e relativa modulistica, manutenzione. Analisi di casi pratici ed esempi di progettazione. Nella lezione viene infine approfondito il cap. S.6 della R.T.O.

4.3 **Sistemi di rilevazione automatica di incendio, allarme e sistemi di alimentazioni di sicurezza**. Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei sistemi, certificazioni, relativa modulistica e manutenzione. Analisi di casi pratici ed esempi di progettazione. Nella lezione viene infine approfondito il cap. S.7 della R.T.O.

4.4 **Impianti di controllo fumi e calore, di tipo meccanico e naturale, e sistemi di ventilazione**. Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: riferimenti normativi, modalità costruttive e peculiarità dei sistemi, certificazioni, relativa modulistica e manutenzione. Analisi di casi pratici ed esempi di progettazione. Nella lezione viene infine approfondito il cap. S.8 della R.T.O.

4.5 **Sicurezza degli impianti tecnologici**. Nella lezione vengono approfondite le problematiche relative alla sicurezza degli impianti rilevanti ai fini antincendio, in particolar modo, individuandone le caratteristiche di sicurezza ai fini antincendio, così come riportate nel capitolo S.10 della R.T.O.

4.6 **V.3 Area a rischio per atmosfere esplosive**. Nella lezione vengono approfondite le problematiche relative alla formazione di atmosfere esplosive e relative misure di mitigazione del rischio, così come riportate nel capitolo R.T.V. V.3 della R.T.O. Esempi di classificazione delle aree e casi pratici.

4.7 **Test di verifica di apprendimento.**

Modulo 5 – Valutazione del rischio incendio e Gestione della sicurezza antincendio

Nel quinto modulo sono affrontati gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza antincendio dell'attività, intesa come fondamentale misura di prevenzione degli incendi. Sono illustrate le linee di indirizzo per la valutazione del rischio di incendio, facendo riferimento a quanto contenuto nel D.M. 7 agosto 2012 all.1 lett. A ed al D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.ii nonché a quanto definito con il nuovo approccio alla prevenzione incendi (capitolo G.3 della *Regola Tecnica Orizzontale).* Vengono altresì esaminate, per il procedimento di deroga, le modalità per la individuazione delle misure di sicurezza equivalenti attraverso l'analisi di rischio.

Nello sviluppo del modulo, i soggetti organizzatori potranno tener conto della peculiarità dell'attività professionale svolta dai discenti, al fine di una calibrazione delle analisi di rischio, ad esempio nel settore agrario/chimico e nei settori connessi.

Lezioni:

5.1 **Individuazione dei pericoli di incendio e analisi delle condizioni al contorno.** La lezione fornisce gli elementi per individuare i pericoli di incendio della attività oggetto della progettazione partendo dalla analisi: della destinazione d'uso dei vari locali che compongono l'attività, delle sostanze pericolose presenti, delle relative modalità di stoccaggio e delle possibili fonti di innesco dovute a impianti, lavorazioni, macchine, attrezzature, aree a rischio specifico. Inoltre, viene analizzato come le condizioni al contorno possono influenzare lo sviluppo e il contenimento dell'incendio.

5.2 **Valutazione qualitativa del rischio.** In questa lezione si affronta l'aspetto della valutazione qualitativa del rischio derivante dal confronto dello scenario di incendio, che scaturisce dall'analisi dei pericoli e delle condizioni al contorno, con gli obiettivi generali di sicurezza, sanciti dalle leggi istituzionali, e gli obiettivi specifici di sicurezza peculiari della attività che si intende progettare.

5.3 **Individuazione delle misure di compensazione del rischio.** In questa lezione vengono affrontati gli aspetti relativi alla compensazione del rischio di incendio derivante dal processo di analisi illustrato nelle due precedenti lezioni e vengono forniti gli strumenti conoscitivi per individuare, fra le misure di prevenzione e

protezione, quelle più idonee a contenere il rischio di incendio residuo entro valori accettabili, misure che sono state dettagliatamente analizzate nei precedenti moduli.

5.4 **Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti.** Nella lezione viene illustrato il processo logico che consente di valutare l'aggravio di rischio dovuto alla mancata osservanza della disposizione di prevenzione incendi alla quale si intende derogare e conseguentemente individuare le misure di prevenzione e/o di protezione che permettono di garantire all'attività lo stesso grado di sicurezza che si otterrebbe rispettando integralmente la normativa.

5.5 **Profili di Rischio** Nella lezione viene illustrato il capitolo G.3 della *Regola Tecnica Orizzontale*, relativo alla determinazione dei profili di rischio incendio delle attività.

5.6 **Gestione della sicurezza.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: elementi principali per gestire la sicurezza in condizioni ordinarie e di emergenza, criteri per il mantenimento delle condizioni di sicurezza di progetto, sorveglianza, controllo, manutenzione, formazione degli addetti antincendio,squadra aziendale, piano di emergenza; Nella lezione viene infine approfondito il cap. S.5 della R.T.O.

Modulo 6 - Procedure di prevenzione incendi

Nel sesto modulo sono descritti i procedimenti di prevenzione incendi con le relative modalità di presentazione delle istanze.

Lezioni:

6.1 **Procedimenti di prevenzione incendi.** Nella lezione vengono affrontati i seguenti argomenti: attività soggette, valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, obblighi connessi all'esercizio dell'attività, deroghe, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d'opera; modalità di presentazione delle istanze e relativa modulistica e certificazioni.

6.2 **Test di verifica di apprendimento.**

Modulo 7 - Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza antincendio

Il modulo è finalizzato a fornire al discente le nozioni di base della materia, rimandando a corsi specialistici gli approfondimenti e la trattazione esaustiva degli specifici argomenti.
In questo modulo viene illustrata la metodologia di valutazione del rischio e le modalità di individuazione delle misure di protezione mediante l'approccio ingegneristico (*fire safety engeenering*), nonché il mantenimento delle condizioni di sicurezza attraverso il sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA). È prevista la trattazione della sezione Metodi della R.T.O.

Lezioni:

7.1 **Riferimenti normativi sull'approccio ingegneristico.** Nella lezione viene illustrato il D.M. 9 maggio 2007 ed i capitoli M1, M2, M3 del D.M. 3 agosto 2015, sia sotto il profilo procedurale che da un punto di vista del processo di valutazione.

7.2 **Metodologia su cui si basa l'approccio ingegneristico.** Nella lezione vengono forniti elementi di base sull'approccio ingegneristico, con particolare riferimento all'aspetto della identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio, della individuazione dei livelli di prestazione e della selezione degli scenari di incendio di progetto. Vengono, inoltre, illustrate le caratteristiche dei principali modelli di calcolo e forniti gli elementi per la scelta dei valori di input e per la lettura ragionata dei risultati delle elaborazioni, necessari per la predisposizione della documentazione funzionale alla stesura del progetto finale. Nella lezione saranno trattati i contenuti relativi all'approccio ingegneristico contenuti nei capitoli M.1, M.2 eM.3 della R.T.O.

7.3 **Il sistema di gestione della sicurezza antincendio.** Nella lezione vengono forniti gli elementi di conoscenza per strutturare, consapevolmente ed in linea con gli scenari di incendio adottati nella fase preliminare di analisi, un programma di mantenimento del livello di sicurezza antincendio.

Modulo 8 - Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Nel modulo viene affrontato, in due lezioni, l'argomento della sicurezza nei luoghi di lavoro per gli aspetti del rischio di incendio e le connessioni con la disciplina procedimentale di prevenzione incendi.

Viene inoltre illustrato l'apparato sanzionatorio applicabile al settore.

Lezioni:

8.1 **Riferimenti normativi e Valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro.** Nella lezione viene illustrato il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.ii e le competenze del CNVVF in tale settore. Viene altresì illustrata la metodologia di individuazione delle misure di prevenzione, di protezione e di gestione, sulla scorta delle risultanze della valutazione del rischio di incendio effettuato secondo l'allegato al D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.ii.

8.2 **Apparato sanzionatorio.** Nella lezione viene illustrato, per gli aspetti peculiari del rischio di incendio, il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758, che disciplina l'apparato sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro.

Modulo 9 - Attività a rischio di incidente rilevante

Nel nono modulo viene illustrato, in due lezioni, l'argomento della prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. In particolare vengono fornite al discente le nozioni di base della materia, rimandando a corsi specialistici gli approfondimenti e la trattazione esaustiva degli specifici argomenti.

Lezioni:

9.1 **Riferimenti normativi.** Vengono illustrati i capisaldi del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 ivi compresi la composizione, le competenze e l'attività dei Comitati tecnici regionali.

9.2 **Rapporto di sicurezza.** Vengono affrontati gli elementi fondanti del rapporto di sicurezza.

Modulo 10 –Progettazione in mancanza di regole tecniche

Il decimo modulo si articola in una lezione riepilogativa, e due esercitazioni.

I soggetti organizzatori potranno tener conto della peculiarità dell'attività professionale svolta dai discenti, al fine di una calibrazione delle esercitazioni, ad esempio nel settore agrario/chimico e nei settori connessi.

Lezioni:

10.1 **Richiamo dei concetti di valutazione del rischio.** Nella lezione si richiamano i concetti base dell'analisi del rischio incendio, già trattati nel modulo 5 e nella lezione 1.4, propedeutici ad affrontare le due esercitazioni relative alla progettazione in mancanza di regola tecnica.

10.2 **Esercitazione.** L'esercitazione ha lo scopo di far applicare ai discenti i criteri per individuare, in mancanza di una regola tecnica di riferimento, le misure di prevenzione e protezione necessarie per compensare il rischio di incendio, in relazione agli obiettivi fondamentali sanciti dalle leggi di prevenzione incendi. Il tutto è finalizzato alla predisposizione di un progetto per acquisire il parere di conformità ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

10.3 **Esercitazione**. Analoga attività esercitativa deve essere implementata attraverso la metodologia prevista nella "*Regola Tecnica Orizzontale*".

Modulo 11 – Progettazione in presenza di regole tecniche- Attività di tipo civile

Il modulo si articola in nove lezioni, un test di verifica di apprendimento e due esercitazioni. Nella prima lezione viene analizzato lo schema tipo delle regole tecniche di prevenzione incendi per attività di tipo civile, nella versione tradizionale, nonché con il nuovo approccio di cui alla "*Regola Tecnica Orizzontale*". Seguono sette lezioni dove vengono illustrate, per famiglie omogenee, le regole tecniche di prevenzione incendi.

Lezioni:

11.1 **Schema tipo della regola tecnica verticale tradizionale ed in versione R.T.O.** Nella lezione viene esaminata la struttura tipo della regola tecnica di prevenzione incendi, le connessioni con le norme di prodotto e di impianto e ne viene fornita la chiave di lettura, in relazione agli obiettivi ed al campo di applicazione. Analogo esame viene prodotto anche per le regole tecniche verticali associate al nuovo approccio previsto dalla "*Regola Tecnica Orizzontale*".

11.2 – 11.9 **Regole tecniche.** Le lezioni tendono a mettere in evidenza i capisaldi e le peculiarità delle varie regole tecniche cercando di sviluppare nei discenti la logica applicativa delle specifiche disposizioni.

11.10 **Test di verifica di apprendimento.**

11.11 **Esercitazione.** L'esercitazione ha lo scopo di far applicare ai discenti una regola tecnica di prevenzione incendi attraverso la predisposizione di un progetto finalizzato alla acquisizione del parere di conformità ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

11.12 **Esercitazione.** L'esercitazione ha lo scopo di far applicare ai discenti una regola tecnica di prevenzione incendi elaborata con il nuovo approccio previsto dalla "*Regola Tecnica Orizzontale*" o, con il metodo della categorizzazione antincendio per attività ricettive open-air o autodemolizioni, attraverso la predisposizione di un progetto finalizzato alla acquisizione del parere di conformità ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Modulo 12 –Progettazione in presenza di regole tecniche - Attività di tipo industriale

Il modulo si articola in sette lezioni, un test di verifica di apprendimento ed una esercitazione. Nella prima lezione viene analizzato lo schema tipo delle regole tecniche di prevenzione incendi per attività di tipo industriale. Seguono sei lezioni dove vengono illustrate, per famiglie omogenee, le regole tecniche di prevenzione incendi.

Lezioni:

12.1 **Schema tipo della regola tecnica.** Nella lezione viene esaminata la struttura tipo della regola tecnica di prevenzione incendi, le connessioni con le norme di prodotto e di impianto e ne viene fornita la chiave di lettura in relazione agli obiettivi ed al campo di applicazione.

12.2 – 12.7 **Regole tecniche.** Le lezioni tendono a mettere in evidenza i capisaldi e le peculiarità delle varie regole tecniche cercando di sviluppare nei discenti la logica applicativa delle specifiche disposizioni.

12.8 **Test di verifica di apprendimento.**

12.9 **Esercitazione.** L'esercitazione ha lo scopo di far applicare ai discenti una regola tecnica di prevenzione incendi attraverso la predisposizione di un progetto finalizzato alla acquisizione del parere di conformità ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Modulo 13 – Visita presso una attività soggetta

ARTICOLAZIONE ORARIA DEI MODULI

Mod.	ARGOMENTO	Ore
1	**Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi**	**6**
1.1	Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi e competenze del CNVVF	1
1.2	Direttive comunitarie con ricaduta sulla prevenzione incendi	1
1.3	Legislazione sulla sicurezza antincendio	2
1.4	Introduzione alla RTO allegata al D.M. 3 agosto 2015: descrizione sommaria della struttura del documento; trattazione della progettazione per la sicurezza antincendio cap. **G2** della R.T.O.	1
1.5	Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e segnaletica di sicurezza e trattazione cap. **G.1** della R.T.O.	1
2	**Fisica e chimica dell'incendio**	**6**
2.1	Generalità sulla combustione e sostanze pericolose	3
2.2	Sostanze estinguenti	2
2.3	Misure di prevenzione degli incendi	1
2.4	Test di verifica di apprendimento	
3	**Tecnologia dei materiali e delle strutture ed altre misure di protezione passiva**	**14**
3.1	Carico d'incendio	1
3.2	Resistenza al fuoco delle strutture e trattazione del cap. **S2** della R.T.O.	4
3.3	Reazione al fuoco dei materiali e trattazione del cap. **S1** della R.T.O.	2
3.4	Altre misure di protezione, trattando anche:	
	Compartimentazione cap. **S.3** della R.T.O.	2
	Esodo cap. **S.4** della R.T.O.	4
	Operatività antincendio cap. **S.9** della R.T.O.	1
3.5	Test di verifica di apprendimento	
4	**Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva e sicurezza degli impianti tecnologici**	**16**
4.1	Estintori di incendio portatili e carrellati e trattazione cap. **S.6** della R.T.O.	2
4.2	Impianti di estinzione incendi di tipo automatico e/o manuale e trattazione cap. **S.6** della R.T.O.	4
4.3	Sistemi di rilevazione automatica di incendio, allarme e sistemi di alimentazioni di sicurezza e trattazione cap. **S.7** della R.T.O.	2
4.4	Impianti di controllo fumi e calore di tipo meccanico e naturale e sistemi di ventilazione e trattazione cap. **S.8** della R.T.O.	4
4.5	Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio cap. **S.10**	2
4.6	V.3 – aree a rischio atmosfere esplosive	2
4.7	Test di verifica di apprendimento	
5	**Valutazione del rischio incendio e Gestione della Sicurezza Antincendio**	**14**
5.1	Individuazione dei pericoli di incendio e analisi delle condizioni al contorno	2
5.2	Valutazione qualitativa del rischio in rapporto agli obiettivi di sicurezza	3
5.3	Individuazione delle misure di compensazione del rischio	2

5.4	Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti	3
5.5	Profili di rischio delle attività - cap. **G.3** della R.T.O.	2
5.6	la Gestione della sicurezza e trattazione cap. **S.5** della R.T.O.	2
6	**Procedure di prevenzione incendi**	**3**
6.1	Procedimenti di prevenzione incendi; modalità di presentazione delle istanze e relativa documentazione (D.M. 7agosto 2012)	3
6.2	Test di verifica di apprendimento	
7	**Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza**	**8**
7.1	Riferimenti normativi sull'approccio ingegneristico	2
7.2	Metodologia su cui si basa l'approccio ingegneristico	4
7.3	Il sistema di gestione della sicurezza antincendio	2
8	**Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro**	**2**
8.1	Riferimenti normativi e Valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro	1
8.2	Apparato sanzionatorio	1
9	**Attività a rischio di incidente rilevante**	**2**
9.1	Riferimenti normativi	1
9.2	Rapporto di sicurezza	1
10	**Progettazione in mancanza di regole tecniche**	**7**
10.1	Richiamo dei concetti di valutazione del rischio incendio	1
10.2	Esercitazione *(predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai sensi del'art. 3 del DPR 151/2011*	3
10.3	Applicazione della metodologia di progettazione con RTO attraverso un'esercitazione pratica *(predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai sensi del'art. 3 del DPR 151/2011 con RTO)*	3
11	**Progettazione in presenza di regole tecniche - Attività di tipo civile**	**22**
11.1	Schema tipo della regola tecnica tradizionale e R.T.V. presente nella R.T.O.	1
11.2	Attività a rischio specifico *(impianti produzione calore, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, autorimesse, ascensori)* e trattazione **cap. V.1 e V.3** della RTO	3
11.3	Attività con notevole affollamento *(scuole, uffici)*	3
11.4	Attività ricettive e sanitarie *(alberghi, ospedali)*	2
11.5	Attività di pubblico spettacolo e intrattenimento *(cinema, teatri, impianti sportivi)*	2
11.6	Edifici commerciali	1
11.7	Edifici pregevoli (musei e archivi)	1
11.8	Edifici di civile abitazione	1
11.9	Attività ricettive open air e attività di demolizione veicoli	2
11.10	Test di verifica di apprendimento	
11.11	Esercitazione *(predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai sensi del'art. 3 del DPR 151/2011)*	3
11.12	Applicazione della metodologia di progettazione con RTV o con metodo della categorizzazione antincendio attraverso un'esercitazione pratica *(predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai sensi del'art. 3 del DPR 151/2011 con RTO)*	3
12	**Progettazione in presenza di regole tecniche - Attività di tipo industriale**	**16**

12.1	Schema tipo della regola tecnica	1
12.2	Depositi di liquidi infiammabili ed alcoli	2
12.3	Depositi di gas infiammabili	2
12.4	Linee di trasporto e distribuzione di gas infiammabili	2
12.5	Distributori di carburanti per autotrazione	2
12.6	Produzione, deposito e vendita sostanze esplosive	2
12.7	Deposito e utilizzo sostanze radiogene	2
12.8	Test di verifica di apprendimento	
12.9	Esercitazione *(predisposizione di un progetto antincendio per conformità finalizzato alla valutazione ai sensi del'art. 3 del DPR 151/2011)*	3
13	**Visita presso una attività soggetta**	**4**
TOTALE		**120**

.

DECRETO MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16/05/1986[1]

Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 25 marzo 1985 e 3 maggio 1986 con i quali si è provveduto a stabilire le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno dei professionisti abilitati a rilasciare le certificazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Atteso che la sussistenza del requisito dell'iscrizione dei professionisti negli albi professionali e del loro inserimento in appositi elenchi del Ministero dell'interno risponde alla esigenza che le certificazioni in parola provengano da fonti tecnicamente preparate e affidabili;

Considerato che tale esigenza deve ritenersi pienamente soddisfatta allorché le certificazioni in parola provengono da funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali per i quali la preparazione tecnica è assicurata dal ruolo ricoperto e dalla funzione svolta nell'ambito del pubblico impiego, mentre la veridicità delle rilevazioni e attestazioni deve parimenti ritenersi garantita dalla indifferenza e neutralità che i pubblici funzionari sono tenuti ad osservare per rispetto del fine della piena legalità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Decreta:

Art. 1

Agli architetti, chimici, ingegneri, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari appartenenti ai ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, ad eccezione di quelli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, possono essere conferiti dalle amministrazioni di appartenenza e nell'ambito delle attribuzioni loro riconosciute dai rispettivi ordinamenti, singoli incarichi per rilasciare le certificazioni, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, attinenti l'approvazione di progetti, il certificato di prevenzione incendi ed il nulla osta provvisorio.

Art. 2

In singoli incarichi possono essere conferiti ai tecnici di cui al precedente articolo esclusivamente nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza e devono riguardare unicamente attività svolte dalle predette amministrazioni e, comunque, ricomprese nell'allegato A del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1985.

Art. 3

Il requisito dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1 ed il conferimento di ciascun incarico dovrà essere documentato mediante apposita attestazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, da allegare alla certificazione prodotta ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

[1] *Pur essendo cambiati i riferimenti normativi, le disposizioni contenute mantengono validità anche con l'attuale quadro normativo, così come espresso dal competente Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.*

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30/09/1989 N. 24 [2]

Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti riguardanti la competenza o meno di determinati professionisti a firmare atti concernenti i vari tipi di documentazioni richieste a corredo delle pratiche di prevenzione incendi.

L'Ufficio Studi, Affari Legislativi e Infortunistica di questa Direzione Generale interpellato a tale riguardo, nel merito legislativo delle questioni sollevate, si è dichiarato d'accordo con l'avviso espresso in proposito dal Servizio Tecnico Centrale e cioè con la circostanza che il controllo sulla competenza alla firma dei singoli professionisti non è di pertinenza dei Funzionari o Dirigenti dei Vigili del Fuoco.

A tale riguardo il predetto Ufficio ha infatti ribadito quanto segue:

”L'art. 2 del D.M. 25 marzo 1985, infatti, autorizza, nell'ambito delle rispettive competenze, i professionisti - di cui all'art. 1 - al rilascio delle certificazioni in materia antincendi.

Tale disposizione, pertanto, non prevede un controllo, da parte dei Comandi, del rispetto degli ambiti di competenza, ma una precisa responsabilità, come ben sottolineato nella circolare n. 9 MI.SA. (85) 2 del 17 aprile 1985, da parte del professionista che rilascia la certificazione con tutte le eventuali conseguenze penali ed amministrative“.

[2] *Pur essendo cambiati i riferimenti normativi, le indicazioni contenute mantengono validità anche con l’attuale quadro normativo.*

CIRCOLARE MINISTERIALE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21/10/1992 N. 18

Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi

Alcuni Ispettorati Regionali e Comandi Provinciali dei vigili del fuoco hanno risollevato la problematica in ordine al controllo che i Funzionari o Dirigenti del Corpo Nazionale VV.F. debbono effettuare sulla competenza alla firma apposta dai singoli professionisti su atti e documenti tecnici vari presentati a corredo delle pratiche di prevenzione incendi.

A tale riguardo, dopo aver valutato le osservazioni formulate dai suddetti organi periferici del Corpo, questo Ministero ribadisce le determinazioni già assunte e divulgate con la circolare n. 24 MI.SA. (89) 19 del 30 settembre 1989.

Scontato, assodato il fatto che ogni progetto od altro tipo di elaborato debba risultare debitamente firmato da un tecnico iscritto nel proprio Albo o Collegio professionale, si conferma che la competenza alla firma rimane una precisa responsabilità del professionista con tutte le eventuali conseguenze penali ed amministrative.

E' vero comunque che, in quelle particolari fattispecie dove fosse evidente la necessità di un approfondimento, i controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sulla suddetta competenza di firma non sono da considerarsi atti illegittimi ma le relative verifiche vanno condotte presso i vari Ordini o Collegi provinciali a cui leggi e regolamenti vigenti demandano la vigilanza sull'attività dei propri iscritti sia dal punto di vista professionale che disciplinare e deontologico.

In alternativa, le stesse verifiche possono essere condotte anche presso il Ministero di Grazia e Giustizia dove risiedono i vari Consigli Nazionali e dove il Ministero stesso esercita direttamente o a mezzo dei Presidenti e dei Procuratori generali di Corte d'appello l'alta vigilanza sugli Ordini e Collegi Professionali, ai fini dell'esatta osservazione delle norme legislative e regolamentari.

Sintesi delle principali disposizioni in vigore e relativi chiarimenti

Si riportano di seguito i chiarimenti più significativi forniti nel corso degli anni:

Codice di individuazione alfanumerico o di abilitazione

Il Decreto 5 agosto 2011 ha stabilito le procedure per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Esse prevedono che, per ogni professionista, siano riportate le relative generalità (*dati anagrafici, luogo di nascita e di residenza)*. Il decreto citato ha confermato la necessità di assegnazione del codice di individuazione alfanumerico (art. 6), ovvero, codice di abilitazione, il quale è assegnato dall'Ordine o Collegio d'appartenenza e da questo comunicato al professionista; detto codice è il risultato della composizione di più fattori alfanumerici. Nell'ordine:

a) la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio professionale provinciale;
b) il numero di iscrizione all'albo professionale;
c) la lettera indicante la professione: R per dottori agronomi e dottori forestali, B per agrotecnici ed agrotecnici laureati, A per architetti, C per chimici, G per geometri e geometri laureati, I per ingegneri, T per periti agrari e periti agrari laureati, P per periti industriali e periti industriali laureati;
d) il numero progressivo rilasciato dall'Ordine o dal Collegio professionale provinciale.

L'applicativo informatico consente di realizzare la costruzione del codice in modo semplice ed automatico. In particolare, i numeri di cui alle lettere b) e d) sono costituiti da cinque cifre e possono variare da "00001" a "99999". La lettera di cui al punto c), invece, attraverso la quale è possibile individuare la specializzazione, consente, anche nei casi di omonimia, di garantire *l'unicità* del codice. In definitiva, le modalità di costruzione del codice non differiscono se il professionista è un laureato con laurea magistrale, oppure un diplomato. Con l'introduzione dei corsi di laurea triennali, invece, si è reso necessario inserire un elemento di differenziazione. Infatti, a prescindere dalla specializzazione conseguita (*ingegnere, architetto, perito industriale, ecc…*), è stato necessario distinguere i professionisti con laurea magistrale da quelli con laurea triennale. Tale elemento di distinzione è costituito dalla lettera B in coda al "*numero progressivo*" che appunto è in formato alfanumerico.

Ne consegue che, il codice d'individuazione o di abilitazione finale, ad esempio per un professionista in possesso della laurea *triennale* in ingegneria, iscritto all'Ordine degli ingegneri con sigla provinciale "ZZ", numero d'iscrizione (*matricola)* n° 356 (*00356*) e numero di abilitazione progressivo n°187 *(0187B*), è il seguente:

ZZ00356I0187B

Nella sottostante tabella è stato riportato il codice di individuazione che un professionista assumerebbe se, a parità di parametri (*stessa provincia, numero di matricola e progressivo*), cambiasse esclusivamente la specializzazione (*ingegnere, architetto, agronomo, ecc…*)

SPECIALIZZAZIONE	LAUREA MAGISTRALE (5 ANNI)	LAUREA TRIENNALE (3 ANNI)	DIPLOMA
Agronomi / Forestali	ZZ00356R00187	ZZ00356R0187B	
Agrotecnici		ZZ00356B0187B	ZZ00356B00187
Architetti	ZZ00356A00187	ZZ00356A0187B	
Chimici	ZZ00356C00187	ZZ00356C0187B	
Geometri			ZZ00356G00187
Ingegneri	ZZ00356I00187	ZZ00356I0187B	
Periti Agrari		ZZ00356T0187B	ZZ00356T00187
Periti Industriali		ZZ00356P0187B	ZZ00356P00187

Come si evince, *la lettera "B" è prevista solo ed esclusivamente per il professionista con laurea triennale e dev'essere sempre aggiunta in coda al numero progressivo e quindi al codice d'individuazione o di abilitazione.*

Si evidenzia che l'Ordine (Collegio) professionale deve attenersi scrupolosamente alla regola di *assegnare numeri progressivi incrementati di una unità. Non è consentito cioè assegnare numeri progressivi con incrementi diversi o casuali.*

Professionisti sospesi e/o radiati

Si ricorda che con l'applicativo informatico di gestione dei professionisti antincendio, è anche possibile gestire i dati relativi ai professionisti sospesi. L'attuale legislazione in materia prevede che i nominativi dei professionisti sospesi siano comunicati agli Uffici interessati, fra i quali anche i Vigili del Fuoco.

Con l'introduzione dell'applicativo informatico (anno 2007), per gli aspetti di competenza di questa Amministrazione, si è passati dalla tradizionale comunicazione cartacea, esclusivamente al sistema informatizzato.

Al riguardo si chiarisce che:

1) il professionista deve essere considerato "*sospeso*" dall'esercizio della professione nel campo delle attività indicate dal D.lgs. 139/2006, solo se il periodo di sospensione è ancora valido ed attuale. In caso diverso, nella banca dati deve essere rimossa ogni indicazione in tal senso;
2) se un professionista è stato sospeso a tempo indeterminato, nella banca dati deve essere inserita solo la data d'inizio della sospensione e lasciata in bianco la casella relativa alla data di fine sospensione;
3) se un professionista è stato radiato dall'albo di appartenenza, deve essere cancellato anche dalla banca dati dei professionisti antincendio, senza trasmettere a questo Ufficio alcuna comunicazione scritta, così come è previsto per i professionisti sospesi.

Aggiornamento dei dati in tempo reale

Si confermano al riguardo le indicazioni già fornite con precedenti circolari, nello specifico:

a) un professionista precedentemente iscritto ad un Ordine (o Collegio) professionale, continua a mantenere la propria autorizzazione anche quando decide di trasferirsi ad altro Ordine (o Collegio);
b) in caso di trasferimento di un professionista tra due corrispondenti Ordini (o Collegi) professionali, l'Ordine (o Collegio) di destinazione, verificata la sussistenza dei requisiti

richiesti, assegna d'ufficio un nuovo codice d'individuazione, rilasciando altresì una nuova autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L'Ordine (o Collegio) di provenienza invece, è tenuto a ritirare e ad annullare la vecchia autorizzazione provvedendo alla cancellazione del vecchio codice d'individuazione dalla banca dati di competenza;

c) il trasferimento del professionista deve essere indicato sia nella documentazione aggiornata dell'Ordine (o Collegio) di provenienza, sia in quella dell'Ordine (o Collegio) di destinazione;
d) resta fermo che l'Ordine (o Collegio) provinciale debba, parimenti, ritirare ed annullare l'autorizzazione ad un proprio iscritto che venga cancellato, a qualsiasi altro titolo, dall'Ordine (o Collegio) stesso;
e) se un professionista con diploma di scuola media superiore, regolarmente iscritto al Collegio professionale di appartenenza, in possesso dell'autorizzazione e quindi del codice di abilitazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, decide, a seguito del conseguimento della laurea di specializzazione (magistrale o triennale) di trasferire l'iscrizione all'Ordine (o Collegio) professionale corrispondente, esso continua a mantenere detta autorizzazione. L'iscrizione al nuovo Ordine (o Collegio) sarà effettuato nelle modalità chiarite ai punti precedenti.

Con l'introduzione della nuova versione dell'applicativo informatico, è possibile trasferire in automatico i dati di un professionista verso un altro ordine o collegio, attraverso la specifica funzione "***Trasferisci***".
Questa operazione comporterà il trasferimento dei dati alla banca dati del nuovo ordine / collegio e la contemporanea cancellazione da quella di provenienza; al riguardo, prima di effettuare il trasferimento di un professionista è consigliabile effettuare l'esportazione dei dati, mantenendo copia agli atti dell'Ufficio. Effettuato il trasferimento, sarà cura del nuovo ordine / collegio assegnare il nuovo codice di individuazione al professionista. Al riguardo, si ricorda che detto codice è **unico** sul territorio nazionale (art. 6, comma 2) e che pertanto un professionista non può avere due codici. Restano ovviamente valide le ore di formazione obbligatoria che il professionista abbia già maturato nel periodo di appartenenza all'Ordine/Collegio di provenienza. In tale fattispecie, il nuovo Ordine/Collegio professionale assegnerà il nuovo codice di individuazione ma dovrà mantenere come "*data prima scadenza codice*" quella prevista originariamente prima del trasferimento.

Corsi di formazione

Il Decreto 5 agosto 2011 stabilisce fra le modalità per l'autorizzazione e l'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno che, il professionista, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.

Al riguardo, si chiarisce, anche alla luce di quanto già previsto all'art. 5 comma 6 del D.M. 05/08/2011, che i tecnici al momento non ancora iscritti ad un albo professionale possono comunque partecipare al corso base di specializzazione di prevenzione incendi, sostenere l'esame finale di idoneità e, in caso di esito positivo, acquisire il relativo attestato di frequenza. Ai fini della successiva iscrizione dei richiedenti negli elenchi di cui all'art. 1 del D.M. 05/08/2011, resta fermo l'obbligo, in capo agli Ordini e Collegi professionali, di verificare la

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto citato

Per quanto riguarda inoltre il regime transitorio e finale previsto all’art.8 del Decreto 5 agosto 2011, si evidenzia quanto già indicato con la nota prot. D.C. PREV. 12627 del 28/09/2012, in particolare, i professionisti che hanno frequentato corsi di specializzazione autorizzati in data antecedente al 27/08/2011, potranno presentare istanza di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno una volta sostenuto, con esito positivo, l'esame di fine corso.

Per quanto attiene invece la partecipazione dei funzionari tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali ai corsi di specializzazione in prevenzione incendi, coerentemente con le indicazioni già fornite con nota ministeriale prot. n. DCPST/A4/082/EL/01120 del 28 maggio 2002, si rappresenta che:

c) è consentita la partecipazione dei suddetti funzionari ai corsi in argomento, indipendentemente dalla loro iscrizione agli albi dei rispettivi Ordini o Collegi professionali, a condizione che venga acquisito il preventivo “Nulla Osta” dell’Amministrazione di appartenenza;
d) per l’attività di certificazione, secondo le procedure di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 16 maggio 1986 (in Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 1986), i funzionari interessati devono aver superato con esito favorevole gli esami di fine corso.

Si chiarisce inoltre che, l'attestato rilasciato a seguito del superamento con esito positivo dell'esame di fine corso, conserva la propria validità a condizione che sia integralmente osservato quanto previsto dal D.M. 16 maggio 1986. In particolare, con riferimento agli art. 1 e 2, ai funzionari dei ruoli tecnici su citati possono essere conferiti, per le attività ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, nell’ambito delle attribuzioni loro riconosciute dai rispettivi ordinamenti, singoli incarichi esclusivamente nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza. Si soggiunge inoltre che, i funzionari citati, possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'Interno tramite il proprio Ordine (o Collegio) di appartenenza, nel rispetto dei disposti del D.M. 5 agosto 2011 e del citato D.M. 16 maggio 1986.